Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° — **ROMA - Venerdì, 13 giugno 1930 - ANNO VIII** — **Numero 138**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** E. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci — **Mantova:** U. Mondovi, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Duzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Si avvertono gli Enti, gli Uffici ed i Privati ammessi **alla distribuzione gratuita** dei fascicoli della Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti **(tanto in edizione normale che economica)** che l'apposito ufficio in Roma, via Giulia, 52, è stato soppresso e che, quindi, tutta la corrispondenza ed i reclami inerenti a **tale distribuzione gratuita** vanno diretti all'**On. Ministero della giustizia - Direzione generale degli affari civili - Ufficio VI - Roma.**

I reclami e la corrispondenza relativa agli **abbonamenti ed alla vendita** dei fascicoli della suddetta Raccolta Ufficiale per **entrambe le edizioni, vanno invece indirizzati all'Istituto Poligrafico dello Stato - Piazza Verdi - Roma.**

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1050.**

LEGGE 2 giugno 1930, n. **714.**

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

E' approvato il bilancio dell'Azienda foreste demaniali, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931, allegato al presente stato di previsione, ai termini dell'art. 11 del R. decreto 17 febbraio 1927, n. 324, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1275.

Art. 3.

A norma dell'art. 7 della legge 2 giugno 1927, n. 831, è stabilita in L. 7.000.000 la somma da erogare, durante l'esercizio finanziario 1930-31, per mutui di bonifica dell'Agro Pontino.

Art. 4.

Per l'esercizio finanziario 1930-31 è stabilito nella somma di L. 5.000.000 il limite di impegno per le annualità, già contemplate in parte dal R. decreto 6 ottobre 1927, n. 1827, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1147, concernente il finanziamento delle opere pubbliche straordinarie, relative ad opere di sistemazione montana e di altre opere idrauliche riconosciute prevalentemente connesse alla bonifica idraulica ed alle trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, nonchè per i contributi e premi previsti dagli articoli 3 e 5 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134, sulla bonifica integrale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	SPESE GENERALI.	
1	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale (Spese fisse) . .	8,100,000 —
2	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dei ruoli provinciali (escluso il personale forestale) (Spese fisse)	13,500,000 —
3	Personale avventizio dell'Amministrazione centrale e provinciale - Retribuzioni	65,000 —
4	Indennità, assegni, rimborsi di spese, medaglie di presenza per ispezioni e missioni, per tramutamenti, per commissioni, consigli e comitati e pel servizio dei gabinetti delle LL. EE. il Ministro ed i Sottosegretari di Stato	1,510,000 —
5	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste	230,010 —
6	Premi di operosità e rendimento al personale di altre Amministrazioni.	25,000 —
7	Sussidi al personale in attività di servizio o già appartenente all'Amministrazione, e relative famiglie	151,200 —
8	Fitto di locali e canoni d'acqua (Spese fisse)	90,000 —
9	Manutenzione di locali	75,000 —
10	Acquisto di opere, giornali e riviste per la biblioteca . .	47,500 —
11	Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale (Spesa obbligatoria)	100,000 —
12	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	4,800 —
13	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
14	Spese casuali	29,000 —
15	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste (articolo 3 del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285)	*per memoria*
		23,927,510 —
	PENSIONI ED INDENNITÀ.	
16	Pensioni ordinarie ai personali civili e militari (Spese fisse).	9,000,000 —
17	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	100,000 —
18	Contributo alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia e disoccupazione), e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni a favore di personali vari - Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio del personale straordinario e rispettive famiglie (Spesa obbligatoria)	18,000 —
		9,118,000 —
	AGRICOLTURA.	
	I. — *Affari generali.*	
19	Contributi all'Istituto internazionale di agricoltura in Roma ed all'ufficio internazionale del vino in Parigi . . .	25,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	II. — Coltivazioni, industrie e difese agrarie.	
20	Contributi e spese per l'esecuzione dei provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari a norma del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, e della legge 26 settembre 1920, n. 1363	600,000 —
21	Esperienze agrarie, acclimazione di seme di piante erbacee e legnose, escluso il grano, la vite e l'ulivo	300,000 —
22	Spese di cui all'articolo 4 del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1313, per l'intensificazione dello studio dei problemi della produzione frumentaria, e per le sperimentazioni agricole previste dalla legge 21 giugno 1928, n. 1391	3,700,000 —
23	Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticultura nazionale - Impianto e funzionamento di vivai di piante fruttifere - Contributi ai consorzi istituiti per i vivai stessi (decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 323, e legge 3 aprile 1921, n. 600)	500,000 —
24	Spese per l'applicazione della legge 28 giugno 1923, n. 1512, riguardante la produzione ed il commercio del seme bachi da seta	100,000 —
25	Apicoltura - Incoraggiamenti; premi e sussidi; trasporti; osservatori, acquisto di attrezzi ed esperimenti	50,000 —
26	Vivai governativi di viti americane - Regi uffici enologici - Cantine sperimentali - Istituti sperimentali di olivicoltura e di oleificio - Uffici agrari italiani all'estero	400,000 —
27	Spese per l'applicazione del Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1754, e pel progresso dell'olivicoltura e dell'oleificio	200,000 —
28	Spese per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria e la diffusione della più utile applicazione di essi (R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125)	100,000 —
29	Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante - Servizio fitopatologico - Osservatori regionali di fitopatologia - Studi ed esperienze su malattie e nemici delle piante e sui mezzi per combatterle (Spesa obbligatoria).	1,700,000 —
30	Contributi e spese per il progresso della viticoltura e della enologia	500,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	III. — Sperimentazione pratica e propaganda agraria.	
31	Spese per il funzionamento delle Regie stazioni sperimentali e speciali; borse e sussidi di tiricinio e di perfezionamento presso stazioni agrarie e speciali e all'estero per la sperimentazione agraria; sussidi di studio per orfani di guerra; acquisto di pubblicazioni agrarie da distribuirsi allo scopo di diffondere pratiche agrarie; studi ed esperienze relative al servizio di meteorologia applicata all'agricoltura (art. 4 del Regio decreto 17 giugno 1928, n. 1314, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3230)	525,000 —
32	Contributi e spese per la istruzione professionale dei contadini e per poderi di addestramento pratico all'agricoltura dei giovani contadini (legge 13 dicembre 1928, n. 2885)	5,000,000 —
33	Spese, concorsi e sussidi fissi per istituti sperimentali consorziali, laboratori (art. 4 del Regio decreto 17 giugno 1928, n. 1314, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3230), colonie agricole, erbari, accademie ed associazioni agrarie.	1,280,000 —
34	Cattedre ambulanti di agricoltura (Regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3433) - Contributi di funzionamento - Posti e borse di tirocinio - Premi ai direttori delle cattedre ai sensi del Regio decreto 5 maggio 1928, n. 1391	16,000,000 —
35	Contributi e sussidi a favore di enti ed associazioni con preferenza per quelli di carattere nazionale, per cinematografie od altre forme di propaganda e di istruzione agraria, specialmente riguardanti la tecnica frumentaria.	500,000 —
	IV. — Meteorologia e geodinamica.	
36	Studi sui fenomeni atmosferici - Spese diverse e concorsi pel servizio meteorologico, geofisico e geodinamico - Contributi ad istituzioni, società e privati che svolgono opera pel progresso della meteorologia, geofisica e geodinamica.	315,000 —
	V. — Zootecnia e caccia.	
37	Spese per incoraggiare, aumentare, migliorare e tutelare la produzione zootecnica nazionale di ogni specie (legge 29 giugno 1929, n. 1366) - Industria lattifera, alimentazione del bestiame, ricoveri e concimaie, sperimentazione, libri genealogici - Industria del freddo - Contributi ed altre spese pel servizio dei cavalli stalloni e per gli Istituti zootecnici (legge 6 luglio 1912, n. 832, e successive modificazioni ed aggiunte)	8,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
38	Spese diverse per l'applicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1420, sulla protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia	650,000 —
39	Spese per l'applicazione del Regio decreto 3 agosto 1928, numero 1997, relativo alla riforma della legislazione sulla caccia (esclusi i premi di operosità e di rendimento) (Spesa d'ordine)	*per memoria*
	VI. — *Tratturi e trazzere.*	
40	Spese per il servizio dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia e pel servizio delle trazzere in Sicilia	500,000 —
	VII. — *Demani ed usi civici.*	
41	Indennità ai commissari, agli assessori, fitto di locali, funzionamento degli uffici e retribuzioni giornaliere al personale di segreteria e di servizio addetto al riordinamento degli usi civici - Stampa del Bollettino Feudale (art. 38 della legge 16 giugno 1927, n. 1766)	800,000 —
	VIII. — *Pesca.*	
42	Spese per il funzionamento degli stabilimenti ittiogenici, e del laboratorio centrale di idrobiologia per la pesca e l'acquicoltura; sussidi agli stabilimenti privati di piscicoltura; redazione delle carte pescherecce e dei portolani di pesca - Spese varie per l'applicazione delle leggi sulla pesca comprese quelle previste dalla legge 24 marzo 1921, n. 312 (titoli II, IV e XII), e dal Regio decreto 24 maggio 1925, n. 1140, portanti provvedimenti a favore dell'industria peschereccia e della vigilanza sulla pesca	1,400,000 —
		43,145,000 —
	CREDITO.	
	Credito agrario.	
43	Contributo dello Stato a favore dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna - Spese di vigilanza sulle casse comunali di credito agrario e di altri enti od istituti esercenti il credito agrario (art. 98 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932)	30,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	SERVIZI FORESTALI.	
44	Contributo dovuto all'Azienda foreste demaniali pel mantenimento del Parco nazionale del Gran Paradiso e contributo all'Ente per il Parco nazionale di Abruzzo (Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3263, 3 dicembre 1922, n. 1584, e 4 gennaio 1925, n. 69)	400,000 —
45	Spese per incoraggiamento alla silvicoltura ed alle piccole industrie forestali; concorso nelle spese per la lotta contro i parassiti delle piante forestali; contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni ed altri enti	4,000,000 —
46	Delimitazione delle zone da assoggettare al regime dei vincoli forestali e formazione d'ufficio dei piani economici dei boschi	700,000 —
47	Istruzione forestale (scuole, sezioni di cattedre ambulanti, borse di studio e di perfezionamento, ricerche e studi silvani)	180,000 —
		5,280,000 —
	MILIZIA NAZIONALE FORESTALE.	
48	Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali, militi ed allievi della Milizia nazionale forestale, ed agli ufficiali del Regio esercito, comandati temporaneamente in servizio nella Milizia stessa (leggi 13 dicembre 1928, n. 3141, e 24 dicembre 1928, n. 3207)	45,000,000 —
49	Indennità di tramutamento, di missione, pernottazione e dislocamento ed eventuali premi, ad ufficiali, sottufficiali e militi della Milizia nazionale forestale ed agli ufficiali del Regio esercito comandati temporaneamente in servizio nella Milizia stessa - Sussidi al personale predetto e a quello già appartenente all'Amministrazione, e relative famiglie	2,500,000 —
50	Spese diverse per corredo ed equipaggiamento, armamento, munizioni e buffetterie, caserme e casermaggio, alloggio, scuderie, quadrupedi	1,450,000 —
51	Spese per il funzionamento delle scuole della Milizia e spese d'ufficio diverse - Spese per il servizio sanitario	1,300,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
52	Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile di ruolo in servizio della Milizia nazionale forestale - Retribuzione al personale avventizio (legge 13 dicembre 1928, n. 3141)	4,000,000 —
53	Indennità di tramutamento e di missione al personale forestale civile, passato alla dipendenza della Milizia nazionale forestale, ed indennità ai messi comunali	50,000 —
		54,300,000 —
	BONIFICA INTEGRALE.	
54	Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani nonchè delle opere idrauliche riconosciute come prevalentemente connesse alla bonifica idraulica ed alle trasformazioni fondiarie di pubblico interesse	1,700,000 —
55	Concorsi a premi e contributi per opere di piccola bonifica - Spese per combattere la malaria	400,000 —
56	Esecuzione della legislazione sul bonificamento dell'Agro romano e zone di estendimento, e sul bonificamento in genere (descrizione dei fondi; ricerche e lavori compiuti da estranei; acquisto di strumenti ed oggetti; pubblicazioni)	75,000 —
		2,175,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	SPESE GENERALI.	
57	Indennità temporanea mensile al personale avventizio ed assimilato, compreso il personale dell'insegnamento agrario (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni ed aggiunte)	100,000 —
58	Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie di bonifica integrale, al personale sia di ruolo che straordinario o di altre Amministrazioni dello Stato - Premi di operosità e rendimento a detto personale straordinario	2,500,000 —
59	Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti e della direzione ed assistenza di lavori di bonifica integrale - Compensi a funzionari del Genio civile ed a funzionari di altre Amministrazioni dello Stato per la preparazione, direzione ed esecuzione di opere di bonifica di straordinaria importanza	900,000 —
60	Spese casuali ed impreviste per la esecuzione di opere di bonifica integrale	400,000 —
		3,900,000 —
	AGRICOLTURA.	
	I. — *Coltivazioni, industrie agrarie.*	
61	Interessi e quota di capitale a carico dello Stato sui mutui concessi ai consorzi antifillosserici in forza del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474 (Spesa obbligatoria)	186,000 —
62	Contributi e sovvenzioni per l'applicazione dell'energia elettrica a scopi agricoli e di bonifica (Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1995, e 29 luglio 1925, n. 1315, ed art. 9 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134)	800,000 —
	II. — *Incremento produzione granaria.*	
63	Spese per il Comitato permanente del grano (R. decreto 4 luglio 1925, n. 1181)	200,000 —
64	Spese per l'impianto di campi dimostrativi (art. 3 del R. decreto 29 luglio 1925, n. 1313, e art. 4 del R. decreto 19 novembre 1925, n. 2014) (Spesa ripartita)	5,000,000 —
65	Spese varie (esclusi i premi di operosità e di rendimento) per il funzionamento delle Commissioni provinciali per la propaganda granaria, per la mobilitazione delle istituzioni e dei tecnici, e per il concorso nazionale per la « Vittoria del grano » - Sussidi per gare e concorsi locali per l'aumento della produzione granaria (art. 1 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 30) (Spese ripartite)	5,000,000 —
66	Contributi per incoraggiare nuove pubblicazioni periodiche di propaganda tecnica e segnatamente frumentaria col mezzo della stampa (art. 2 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 30) (Spesa ripartita)	250,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	III. — Sperimentazione e pratica agraria.	
67	Contributo dello Stato nell'onere degli interessi o dell'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti o da enti ed istituti di credito alle provincie, all'Opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra, a favore delle colonie agricole (Regi decreti 2 settembre 1919, n. 1660, e 23 ottobre 1924, n. 1831)	315,000 —
68	Concorso dello Stato nelle spese per interessi sui mutui di favore concessi ad Istituti di sperimentazione agraria dalla Cassa dei depositi e prestiti a termini del decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1464	100,000 —
	IV. — Zootecnia.	
69	Incoraggiamenti alla produzione mulattiera e cavallina (R. decreto 4 settembre 1925, n. 1734 - 6ª delle dieci rate) . .	2,000,000 —
	V. — Demani ed usi civici.	
70	Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al due per cento sui mutui concessi agli enti agrari del Lazio ai sensi degli articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, ed alle associazioni agrarie ed enti di cui al Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1633, ed al R. decreto 22 maggio 1924, n. 751 (Spesa obbligatoria)	350,000 —
	VI. — Pesca.	
71	Spesa straordinaria per le provvidenze diverse per favorire l'attività peschereccia occorrenti per l'applicazione del titolo II della legge 24 marzo 1921, n. 312	1,000,000 —
		15,201,000 —
	CREDITO.	
	I. — Credito fondiario speciale.	
72	Contributi nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati da terremoti, alluvioni, frane, eruzioni (Spese ripartite)	341,550 —
	II. — Credito agrario.	
73	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi, per miglioramenti agrari, fondiario-agrari e per trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, da Istituti di credito, Casse ed enti vari ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, e successive modificazioni . .	17,000,000 —
74	Concorso dello Stato, in misura del 3.50 per cento, nelle somme iniziali concesse a mutuo ipotecario agli invalidi di guerra rurali, per acquisto di fondi rustici ai sensi dei Regi decreti 19 giugno 1924, n. 1125, 11 settembre 1925, n. 1733, e 1° luglio 1926, n. 1143	2,000,000 —
75	Concorso dello Stato, non superiore al 3.50 per cento, nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Ferrara, ai sensi del R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2577 (terza rata)	3,000,000 —
76	Concorso dello Stato, non superiore al 3.50 per cento, nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo, ai sensi del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 410, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1380 (terza rata) . . .	800,000 —
77	Concorso dello Stato, non superiore al 3.50 per cento, nel tasso d'interesse annuo sui mutui concessi per gli scopi di cui all'articolo 3 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1509, intesi alla bonifica integrale di parte del territorio delle provincie di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna (legge 27 giugno 1929, n. 1107)	1,200,000 —
78	Quote d'interessi a carico dello Stato da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti od all'Istituto di credito agrario per la Sardegna per mutui agrari, fondiari e speciali di cui agli articoli 87, 88 e 90 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, sul credito agrario	214,338 —
79	Concorso dello Stato negli interessi e nell'ammortamento dei mutui concessi dall'Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie (ora Sezione credito agrario del Banco di Napoli) ai sensi dell'art. 17 della legge 25 giugno 1906, n. 255; art. 13 della legge 21 luglio 1911, numero 907, e articolo unico del R. decreto 22 aprile 1923, n. 1047 (Spesa ripartita - 24ª delle trenta rate) . . .	779,843 —
		25,335,731 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	SERVIZI FORESTALI.	
80	Assegnazione straordinaria per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani a norma delle leggi 21 marzo 1912, n. 442, 20 agosto 1921, n. 1177, e 9 giugno 1927, n. 1125, (Spesa ripartita)	4,000,000 —
81	Acquisto di terreni e spese d'impianto ed ampliamento di vivai forestali	250,000 —
82	Premi per incoraggiare l'attuazione di opere intese al miglioramento dei pascoli montani, nonchè interessi a carico dello Stato sui mutui concessi ai comuni per il miglioramento dei pascoli medesimi, a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267	1,500,000 —
		5,750,000 —
	MILIZIA NAZIONALE FORESTALE.	
83	Indennità temporanea mensile agli agenti della Milizia nazionale forestale	250,000 —
84	Indennità temporanea mensile al personale forestale avventizio in servizio nella Milizia	12,000 —
85	Spese necessarie per completare l'arredamento dei vari uffici, per la fornitura di materiali ed altre spese d'impianto	400,000 —
		662,000 —
	BONIFICA INTEGRALE.	
	I. — *Spese a pagamento non differito od a rate poliennali normali.*	
86	Opere di bonifica a cura dello Stato; concorso governativo per opere di bonifica date in concessione ai sensi del 1° comma dell'art. 30 del testo unico di legge sulle bonifiche 30 dicembre 1923, n. 3256; contributi per opere di bonifica di seconda categoria; sussidi per opere di bonifica (articoli 114 e 122 del detto testo unico); interventi di piccola bonifica nei comprensori nei quali non debbono essere eseguite opere di bonifica idraulica di 1ª e 2ª categoria (articolo 114 del detto testo unico); premi al personale tecnico ed agli agenti di bonifica incaricati della lotta antimalarica (articolo 120 lettera *b* del detto testo unico)	62,000,000 —
87	Opere di sistemazione idraulica forestale nei bacini montani ed opere idrauliche delle varie categorie riconosciute come prevalentemente connesse alla bonifica idraulica ed alla trasformazione fondiaria di pubblico interesse	20,000,000 —
88	Sistemazione montana e valliva dell'Adige (Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1870)	*per memoria*
89	Spese e contributi per l'esecuzione di opere varie di irrigazione nell'Italia settentrionale e centrale (articolo 4 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, testo unico 2 ottobre 1922, numero 1747, Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1907, articolo 7 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134) ed altre spese per l'idraulica agraria	13,500,000 —
90	Sussidi, concorsi e spese per opere di irrigazione nell'Italia meridionale e nelle isole (testo unico della legge 2 ottobre 1922 ed articolo 2 del Regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173)	7,000,000 —
91	Premi da corrispondere ai costruttori di case di abitazione in borgate rurali nel Mezzogiorno e nelle Isole (articoli 44, 52 e 53 del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, e articolo 5, 1° comma, della legge 24 dicembre 1928, n. 3134).	*per memoria*
92	Costruzione di strade comunali occorrenti al bonificamento dell'Agro romano	5,000,000 —
93	Contributi per l'esecuzione di opere di costruzione e riattamento di strade poderali e di provvista di acqua potabile nell'interesse di più fondi (articolo 8 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134)	1,000,000 —
94	Premi ai proprietari, enfiteuti ed affittuari dei terreni compresi nelle zone a prevalente coltura estensiva delle provincie del Mezzogiorno, delle Isole, della provincia di Roma e della Maremma Toscana, oltre alle zone di brughiera o di recente bonificazione idraulica in ogni altra provincia, per la esecuzione del dissodamento meccanico ai propri terreni, e contributi per l'acquisto di apparecchi a vapore per dissodamento meccanico dei terreni (Regi decreti 29 luglio 1925, n. 1315, e 3 gennaio 1926, n. 31).	3,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
95	Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, ed al decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati (Spesa obbligatoria) .	*per memoria*
96	Quota d'interesse a carico dello Stato su mutui concessi a proprietari ed acquirenti di terreni nell'Agro romano ed altre zone del Regno e su mutui concessi per l'acquisto di apparecchi a vapore per dissodamento meccanico dei terreni (articolo 31 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647; decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662; Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, e 28 novembre 1919, n. 2405; legge 20 agosto 1921, n. 1177, e Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315) (Spesa obbligatoria)	4,000,000 —
97	Fondo annuo da somministrare al Governatorato di Roma per l'organizzazione e l'incremento dei servizi pubblici nell'Agro romano (Regio decreto 27 marzo 1927, n. 370, art. 1) .	10,000,000 —
98	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per costruzione di case coloniche e fabbricati rurali, concessi in applicazione dell'art. 28 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e dei Regi decreti 5 aprile 1925, n. 438, e 11 settembre 1925, n. 1733	2,750,000 —
	II. — *Annualità per opere di bonifica integrale in concessione e per contributi in dipendenza di leggi speciali.*	
99	Annualità per opere di bonifica idraulica, comprese anche le opere di sistemazione montana che interessano i relativi comprensori, annualità di contributo in opere di irrigazione nell'Italia meridionale e nelle isole (testo unico di legge 30 dicembre 1923, n. 3256, ed articolo 1 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134) (Spesa obbligatoria)	100,000,000 —
100	Annualità per opere di sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani e per opere idrauliche delle varie categorie riconosciute come prevalentemente connesse alla bonifica idraulica ed alla trasformazione di pubblico interesse (Spesa obbligatoria)	4,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
101	Annualità di contributo nella spesa di costruzione di acquedotti rurali (articolo 3 della legge 24 dicembre 1928, numero 3134) (Spesa obbligatoria)	2,000,000 —
102	Annualità di contributo nella spesa di costruzione di fabbricati rurali isolati (articolo 5 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134) (Spesa obbligatoria)	1,000,000 —
		235,250,000 —
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	I. — ACQUISTO DI BENI.	
	Bonifica integrale.	
103	Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491, del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, del R. decreto 23 gennaio 1921, n. 52, e del R. decreto 3 aprile 1926, n. 618 (Spesa obbligatoria) .	*per memoria*
	II. — ACCENSIONE DI CREDITI.	
	Bonifica integrale.	
104	Mutui per il bonificamento dell'Agro romano, dell'Agro pontino e di altre zone, e per l'acquisto di apparecchi a vapore pel dissodamento dei terreni, secondo l'art. 30 del testo unico approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, il decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, i Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405, la legge 20 agosto 1921, n. 1177, e il R. decreto 29 luglio 1925, n. 1315	47,000,000 —
105	Mutui ai privati che intraprendono a scopo irriguo le opere previste dall'art. 22 del testo unico approvato con R. decreto 2 ottobre 1922, n. 1747, riguardante le irrigazioni .	*per memoria*
	Agricoltura.	
106	Anticipazioni dello Stato in misura non eccedente le lire 500,000 annue agli enti agrari del Lazio per completare le annualità dovute agli istituti sovventori di mutui (articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932) e alle associazioni ed enti di cui al decreto 2 settembre 1919, n. 1633, ed al R. decreto 22 maggio 1924, n. 751	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	Milizia nazionale forestale.	
107	Anticipazione per l'acquisto di cavalli per la Milizia forestale	300,000 —
		47,300,000 —
	III. — ESTINZIONE DI DEBITI.	
	Spese generali.	
103	Annualità spettante alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la estinzione delle anticipazioni fatte per le spese di costruzione del palazzo del Ministero (legge 5 maggio 1907, n. 271) (Spesa ripartita - 16ª delle 50 rate)	105,104.80
	Agricoltura.	
109	Somme dovute dai consorzi antifillosserici e da versare alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi in base al testo unico delle leggi sulla fillossera approvato con decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1474 (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
110	Annualità dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti per la estinzione del mutuo autorizzato per l'acquisto e la completa sistemazione del campo sperimentale di bieticoltura in Rovigo (decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1463) (13ª delle 35 annualità)	10,715.46
	Bonifica integrale.	
111	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro romano e di altre zone del Regno in conto dei mutui loro concessi pel bonificamento agrario e pel dissodamento meccanico dei terreni, secondo le disposizioni del testo unico di legge approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, dei Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405, della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e del R. decreto 29 luglio 1925, n. 1315 (Spesa d'ordine)	*per memoria*
	Credito.	
112	Annualità posticipata da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 29 luglio 1925, n. 1317, riguardante provvedimenti per il credito agrario (Spesa ripartita - Quota parte - 5ª delle 30 annualità)	2,106,981.67
113	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni fatte a mente dell'art. 58, lettera *C*, delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, e 14 luglio 1907, n. 554, portanti provvedimenti a favore dei danneggiati dalla frana di Campomaggiore (Spesa ripartita)	50,924.50
114	Annualità d'ammortamento da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in relazione al versamento da eseguire dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, per estinzione dell'anticipazione accordata alle cessate Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari a termini dell'articolo 90 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932 (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
		2,273,726.43

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali	23 927,510 —
Pensioni ed indennità	9,118,000 —
Agricoltura e pesca	43,145,000 —
Credito	30,000 —
Servizi forestali	5,280,000 —
Milizia nazionale forestale	54,300,000 —
Bonifica integrale	2,175,000 —
Totale della categoria I della parte ordinaria	137,975,510 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	3,900,000 —
	Agricoltura e pesca	15,201,000 —
	Credito	25,335,731 —
	Servizi forestali	5,750,000 —
	Milizia nazionale forestale	662,000 —
	Bonifica integrale	235,250,000 —
	Totale della categoria I della parte straordinaria	286,098,731 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Acquisto di beni	*per memoria*
	Accensione di crediti	47,300,000 —
	Estinzione di debiti	2,273,726.43
	Totale della categoria II della parte straordinaria	49,573,726.43
	Totale del titolo II (Spesa straordinaria)	335,672,457.43
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	473,647,967.43

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	424,074,241 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	49,573,726.43
	Totale generale	473,647,967.43

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

MOSCONI.

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione dell'Azienda foreste demaniali, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
1	Interessi di fondi pubblici e dei fondi depositati in conto corrente fruttifero alla Cassa dei depositi e prestiti	2,000,000 —
2	Reddito delle foreste e di eventuali donazioni o lasciti	20,500,000 —
3	Contributo dello Stato nelle spese per l'amministrazione ed il funzionamento del Parco nazionale del Gran Paradiso (art. 16 del R. decreto 3 dicembre 1922, n. 1584)	200,000 —
4	Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca ed altre entrate derivanti dall'amministrazione del Parco nazionale del Gran Paradiso (art. 16 R. decreto 3 dicembre 1922, n. 1584)	20,000 —
5	Entrate ordinarie diverse	350,000 —
	Totale delle entrate effettive ordinarie	23,070,000 —
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
6	Indennità annue da corrispondersi dal Ministero dei lavori pubblici, a norma dell'art. 16, comma *c*), della legge sul demanio forestale 2 giugno 1910, n. 277	*per memoria*
7	Reddito dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e di altri enti, assunti in gestione dall'Azienda, a norma dell'art. 168 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267	*per memoria*
8	Entrate straordinarie diverse ed eventuali	430,000 —
	Totale delle entrate effettive straordinarie	430,000 —
	Totale delle entrate effettive ordinarie e straordinarie	23,500,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
9	Anticipazioni e mutui concessi da istituti di credito ai sensi dell'art. 125 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e degli articoli 1 e 3 della legge 16 giugno 1927, n. 1275	*per memoria*
10	Vendita di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato ed introiti di obbligazioni sorteggiate	*per memoria*
11	Provento della vendita di terreni di proprietà dell'Azienda del demanio forestale di Stato, da destinarsi all'acquisto di fondi meglio adatti all'ampliamento del demanio forestale stesso (art. 121 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3267)	*per memoria*
12	Somma prelevata dal fondo di cui all'art. 121 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, per rinvestimenti in acquisto di terreni per l'ampliamento del demanio forestale.	1,711,000 —
	Totale del movimento di capitali	1,711,000 —
	CATEGORIA III. — *Operazioni per conto di terzi.*	
13	Ricupero delle spese anticipate dall'Azienda per l'amministrazione a cura dello Stato dei patrimoni silvo-pastorali di comuni e di altri enti	500,000 —
14	Reddito di lasciti e fondazioni aventi per scopo l'incremento della silvicultura (art. 2 della legge 16 giugno 1927, n. 1275)	*per memoria*
	Totale delle operazioni per conto di terzi	500,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
	a) ordinarie	23,070,000 —
	b) straordinarie	430,000 —
	Totale della categoria I: Entrate effettive . . .	23,500,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	1,711,000 —
	CATEGORIA III. — *Operazioni per conto di terzi*	500,000 —
	Totale generale delle entrate . . .	25,711,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dell'Azienda foreste demaniali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	§ 1. — *Servizi.*	
1	Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprietà dell'Azienda	5,700,000 —
2	Imposte e sovrimposte, canoni e censi gravanti le foreste .	1,300,000 —
3	Spese in esecuzione del R. decreto 3 dicembre 1922, n. 1584, sul mantenimento del Parco nazionale del Gran Paradiso	220,000 —
4	Rimborso allo Stato degli stipendi e degli assegni fissi spettanti ai funzionari dello Stato ed ufficiali della Milizia nazionale forestale comandati presso l'Azienda foreste demaniali (art. 1 e 15 della legge 16 giugno 1927, n. 1275) . .	1,700,000 —
5	Rimborso allo Stato della indennità complementare ai militi della Milizia nazionale forestale (art. 2 Regio decreto 8 novembre 1928, n. 2627)	1,200,000 —
6	Stipendi al personale dell'Azienda foreste demaniali . . .	50,000 —
7	Contributo da versare allo Stato per il funzionamento del Regio istituto superiore agrario forestale di Firenze (articolo 67 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, e art. 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1275)	120,000 —
8	Assegni al personale non di ruolo delle nuove provincie in servizio dell'Azienda foreste demaniali	20,000 —
9	Indennità di malaria ed altre indennità al personale . .	20,000 —
10	Contributo da versare allo Stato per le pensioni degli agenti forestali (legge 10 agosto 1921, n. 552, e art. 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1275)	163,260 —
11	Indennità di tramutamento al personale	75,000 —
12	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Azienda foreste demaniali	70,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
13	Sussidi a funzionari nonchè salariati ed operai dell'Azienda ed ai funzionari bisognosi già appartenenti all'Amministrazione forestale, e loro famiglie	50,000 —
14	Medaglie di presenza, diarie e rimborso di spese di viaggi a Consigli, Commissioni e Comitati; gite ordinarie di servizio, ispezioni e missioni	400,000 —
15	Indennità per operazioni di accertamenti eseguiti allo scopo di utilizzazioni delle foreste, i cui progetti non ebbero corso per diserzione d'asta e per altre cause, e spese relative incontrate	10,000 —
16	Fitto di locali	75,000 —
17	Rimborso allo Stato per spese per registri, moduli, carta, spese di stampa e trasporti relativi fatti dal Provveditorato generale dello Stato	*per memoria*
18	Spese postali, telegrafiche, telefoniche ed altre spese d'ufficio, acquisto e riparazione di mobili, riscaldamento e illuminazione, oggetti di cancelleria e rilegatura, mantenimento di locali - Spese per assistenza sanitaria	350,000 —
19	Spese di liti	10,000 —
20	Restituzione di somme indebitamente introitate	20,000 —
21	Residui passivi per somme reclamate dai creditori ed eliminate per perenzioni amministrative e per importo di mandati di pagamento commutati in vaglia per perenzione biennale, ovvero perchè riguardanti quote di mandati collettivi soddisfatti in parte in esercizi finanziari precedenti	2,000 —
22	Provento spettante allo Stato in base alla media degli accertamenti verificatisi nel biennio 1908-1909 per le foreste già amministrate dal Ministero delle finanze, e per i terreni suscettibili della sola coltura forestale, nonchè per le foreste delle nuove provincie, e quota parte del provento delle foreste demaniali inalienabili	3,652,684.30
23	Spese in applicazione dell'art. 2, lettera *b*), della legge 16 giugno 1927, n. 1275, per lo sviluppo delle attività utili per l'incremento ed il miglioramento della economia delle località boschive	20,000 —
	§ 2. — *Avanzo di gestione.*	
24	Avanzo effettivo della gestione, da versare al Tesoro (articolo 14 del Regio decreto 17 febbraio 1917, n. 324, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1275)	2,661,055.79
	Totale delle spese effettive ordinarie	17,889,000 —
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
25	Indennità temporanea mensile al personale non di ruolo delle nuove provincie in servizio dell'Azienda foreste demaniali	11,000 —
26	Costruzione e riparazioni straordinarie di strade e di fabbricati; impianto di linee telegrafiche e telefoniche e di vie aeree pel trasporto dei prodotti boschivi; impianto di opifici, acquisto di scorte vive e morte pei poderi dell'Azienda	4,000.000 —
27	Lavori di rimboschimento, di rinsaldamento e di sistemazione di terreni e boschi di proprietà dell'Azienda e impianto ed ampliamento dei vivai forestali occorrenti ai lavori stessi	1,200,000 —
28	Fondo di riserva per le nuove e per le maggiori spese	400,000 —
	Totale delle spese effettive straordinarie	5,611,000 —
	Totale delle spese effettive ordinarie e straordinarie	23,500,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
29	Acquisto ed espropriazione di terreni nudi a scopo di rimboschimento; acquisto di boschi per l'ampliamento del demanio forestale di Stato	*per memoria*
30	Acquisto di terreni, per l'ampliamento del demanio forestale di Stato, da effettuarsi col provento della vendita di terreni non adatti a far parte del demanio suddetto (art. 121 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	1,711,000 —
31	Restituzione di anticipazioni e di mutui ottenuti da istituti di credito	*per memoria*
32	Acquisto di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato	*per memoria*
	Totale del movimento di capitali	1,711,000 —
	CATEGORIA III. — *Operazioni per conto di terzi.*	
33	Spese di gestione di patrimonio silvo-pastorale di comuni e di altri enti (art. 166 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	300,000 —
34	Somme da corrispondere a comuni e ad altri enti per addebito netto della gestione dei loro patrimoni silvo-pastorali	200,000 —
35	Spese per la gestione di fondazioni e lasciti aventi per scopo l'incremento della silvicultura (legge 16 giugno 1927, numero 1275)	*per memoria*
	Totale delle operazioni per conto di terzi	500,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	RIASSUNTO DELLE SPESE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive:*	
	a) ordinarie	17,889,000 —
	b) straordinarie	5,611,000 —
	Totale della categoria I — Spese effettive	23,500,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	1,711,000 —
	CATEGORIA III. — *Operazioni per conto di terzi*	500,000 —
	Totale generale della spesa	25,711,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

CAPITOLI — Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	RIASSUNTO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA.	
	Categoria I. — Spese effettive	23,500,000 —
	Categoria I. — Entrate effettive	23,500,000 —
		—
	Categoria II. — Spesa per movimento di capitali	1,711,000 —
	Categoria II. — Entrata per movimento di capitali	1,711,000 —
		—
	Categoria III. — Spesa per operazioni per conto di terzi	500,000 —
	Categoria III. — Entrata per operazioni per conto di terzi	500,000 —
	RIEPILOGO.	
	Categoria I. — Entrata e spesa effettiva	—
	Categoria II. — Entrata e spesa per movimento di capitali	—
	Categoria III. — Entrata e spesa per operazioni per conto di terzi	—
		—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 1051.

LEGEE 2 giugno 1930, n. 712.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese, ordinarie e straordinarie, del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Il limite di impegno, di cui all'art. 3 del R. decreto 6 ottobre 1927, n. 1827, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1147, per le annualità relative ad opere straordinarie da eseguirsi in concessione, nonchè per contributi e sovvenzioni previste da leggi speciali, è stabilito, per l'esercizio finanziario 1930-31, nella somma di L. 25.000.000.

Art. 3.

E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931, allegato allo stato di previsione predetto.

Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste e per le maggiori spese di personale e di carattere generale, e i prelevamenti dal fondo di riserva per opere straordinarie, nonchè la iscrizione delle somme prelevate ai capitoli del bilancio dell'Azienda sopra indicata saranno autorizzati con decreti Reali, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze.

Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente col consuntivo dell'Azienda stessa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale.	
1	Amministrazione centrale - Personale di ruolo e personale di altre Amministrazioni, comandato a prestare servizio nell'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (Spese fisse)	15,000,000 —
2	Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed altre competenze fisse (Spese fisse)	46,000,000 —
3	Ufficiali idraulici e di bonifica - Stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed altre competenze fisse (Spese fisse)	5,000,000 —
4	Incaricati stabili - Retribuzioni mensili, aggiunta di famiglia, soprassoldo giornaliero di caro-viveri e indennità fisse continuative (Regi decreti 31 dicembre 1924, n. 2262, e decreto Ministeriale 1° ottobre 1925) (Spese fisse)	10,000,000 —
5	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	130,000 —
6	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, del Genio civile e di altre Amministrazioni - Indennità di trasferta, di traslocazione e diverse	1,900,000 —
7	Ufficiali idraulici e di bonifica - Competenze diverse	800,000 —
8	Incaricati stabili - Compensi, premi e soprassoldi - Indennità di trasferta e di trasferimento - Competenze ed indennità varie - Fornitura di attrezzi da lavoro - Libretti di servizio e regolamenti (Regi decreti 28 maggio 1922, n. 1189, e 31 dicembre 1924, n. 2262, capi 6, 20 e 21; decreto Ministeriale 1° ottobre 1925, capo 7°)	400,000 —
9	Spese per il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e per la segreteria.	150,000 —
10	Spese per gli studi e le ricerche sperimentali relative alla coordinazione e metodizzazione degli studi afferenti ai vari rami della tecnica dei lavori pubblici	300,000 —
11	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli dell'Amministrazione centrale e del Genio civile, per incarichi e studi diversi a funzionari di altre Amministrazioni dello Stato e compensi ad estranei alla Amministrazione statale	410,000 —
12	Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile ed a quello già appartenente all'Amministrazione dei lavori pubblici, ed alle relative famiglie - Sussidi al personale salariato in servizio, licenziato od alle rispettive famiglie	359,000 —
13	Spese per il servizio di copiatura a macchina	20,000 —
14	Spese per l'acquisto delle marche di contributo per le assicurazioni sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria e tubercolosi) degli stipendiati e salariati dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici (Spesa obbligatoria)	200,000 —
15	Premi da corrispondersi alla Cassa nazionale di assicurazione contro gli infortuni, per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Regio decreto 8 marzo 1923, n. 633) (Spesa obbligatoria)	300,000 —
16	Fitti e canoni (Spese fisse)	700,000 —
17	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali	200,000 —
18	Genio civile - Spese d'ufficio - Provvista, riparazione e trasporto di mobili e strumenti geodetici, restauro e adattamento di locali e spese casuali	750,000 —
19	Comitato per le migrazioni interne - Spese di ogni genere per l'impianto ed il funzionamento degli uffici	200,000 —
20	Spese relative al servizio delle automobili per la direzione e sorveglianza delle opere pubbliche di carattere ordinario.	1,000,000 —
21	Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca del Ministero e per la raccolta di riproduzioni fotografiche relative alle opere pubbliche in corso di esecuzione	45,000 —
22	Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero e spese telefoniche (Spesa obbligatoria)	200,000 —
23	Spese di liti e per arbitraggi (Spesa obbligatoria)	80,000 —
24	Spese casuali.	80,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
25	Contributo dello Stato nella spesa dell'Associazione internazionale di navigazione con sede a Bruxelles	3,500 —
26	Spese relative ai lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade, dei porti ed alle disposizioni di polizia idraulica (Spesa d'ordine) . . .	*per memoria*
27	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
		84,227,500 —
	Spese generali in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati.	
28	Magistrato alle acque - Spese per il personale, per il funzionamento degli uffici e del Comitato tecnico	560,000 —
29	Uffici tecnici dipendenti dall'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli, dai Provveditorati alle opere pubbliche per l'Italia meridionale ed insulare e dagli altri uffici tecnico-amministrativi decentrati - Spese per il personale e per il funzionamento dei servizi	2,000,000 —
		2,560,000 —
	Debito vitalizio.	
30	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	10,000,000 —
31	Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) .	200.000 —
		10,200,000 —
	Opere nell'Italia settentrionale in gestione dell'Amministrazione centrale.	
32	Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e di 2ª classe ed illuminazione della rete dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili.	2,500,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
33	Servizio di segnalazione di rotta lungo il Po agli scopi della grande navigazione	200,000 —
34	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	2,000,000 —
35	Spese per il servizio idrografico fluviale e mareografico e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi di acqua.	700,000 —
36	Spese per il servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e di altre categorie per la parte riguardante i servizi stessi.	1,500,000 —
37	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	8,300,000 —
		15,200,000 —
	Opere nell'Italia settentrionale in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati	
	Opere in gestione del Magistrato alle acque	
38	Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e di 2ª classe ed illuminazione della rete dei porti lacuali	4,103,500 —
39	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	4,000,000 —
40	Spese per il servizio idrografico fluviale e mareografico e per misure e rilievi relativi alla utilizzazione dei corsi d'acqua	820,000 —
41	Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nonchè di altre categorie per la parte riguardante i servizi stessi	2,260,000 —
42	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	6,000,000 —
		17,183,500 —
	Opere nell'Italia centrale in gestione dell'Amministrazione centrale.	
43	Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e di 2ª classe ed illuminazione delle aree dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili	1,500,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
44	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	2,000,000 —
45	Spese per il servizio idrografico fluviale e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi d'acqua	700,000 —
46	Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nonchè di altre categorie per la parte riguardante i servizi stessi	800,000 —
47	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	7,500,000 —
		12,500,000 —
	Opere nell'Italia centrale in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati.	
	Opere in gestione dell'Ispettorato per la Maremma Toscana.	
48	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	425,000 —
49	Spese per il servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nonchè di altre categorie per la parte riguardante i servizi stessi	50,000 —
50	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	200,000 —
		675,000 —
	Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione dell'Amministrazione centrale.	
51	Spese per il servizio idrografico fluviale e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi d'acqua	1,200,000 —
52	Spese per l'escavazione dei porti	2,800,000 —
		4,000,000 —
	Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati.	
	a) Opere in gestione dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli.	
53	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	2,600,000 —
	b) Opere in gestione del Provveditorato per la Campania.	
54	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	400,000 —
	c) Opere in gestione del Provveditorato per l'Abruzzo e Molise.	
55	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria; spese per il servizio di piena e spese casuali	60,000 —
56	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	230,000 —
	d) Opere in gestione del Provveditorato per le Puglie.	
57	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	3,000,000 —
	e) Opere in gestione del Provveditorato per la Calabria.	
58	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	300,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	f) Opere in gestione del Provveditorato per la Sicilia.	
59	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	3,200,000 —
	g) Opere in gestione del Provveditorato per la Sardegna.	
60	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	2,000,000 —
		11,790,000 —
	Contributi ad Aziende autonome.	
61	Contributo all'Azienda autonoma statale della strada (articolo 16 della legge 17 maggio 1928, n. 1094)	180,000,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale.	
62	Assegni al personale straordinario, avventizio ed assimilato	*per memoria*
63	Indennità di trasferta e competenze al personale straordinario, avventizio ed assimilato	*per memoria*
64	Incaricati provvisori ed operai temporanei - Retribuzioni e paghe - Indennità di trasferta e di trasferimento - Competenze ed indennità varie - Premi, compensi, soprassoldi e gratificazioni (Regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, capi 2, 16, 20 e 21, e decreto Ministeriale 1° ottobre 1925, capi 3, 7 e 8)	1,000,000 —
65	Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie al personale di ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici ed al personale di altre Amministrazioni dello Stato, nonchè al personale dipendente dal Genio civile, giusta l'articolo 19 del testo unico di legge 23 settembre 1906, numero 522	6,000,000 —
66	Personale straordinario per l'esecuzione di opere pubbliche - Retribuziono giornaliera e competenze diverse - Premi di operosità e di rendimento (Regio decreto 9 aprile 1925, numero 416)	3,000,000 —
67	Anticipazione da corrispondersi agli incaricati stabili per effetto delle norme da emanarsi in applicazione dell'articolo 58 del testo unico 24 dicembre 1924, n. 2114	*per memoria*
68	Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti e della direzione ed assistenza dei lavori, e compensi a funzionari del Genio civile e funzionari di altre Amministrazioni dello Stato per la preparazione e direzione della esecuzione di opere pubbliche di straordinaria importanza	*per memoria*
69	Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche di spettanza di enti locali o di interesse collettivo (Regio decreto 7 luglio 1925, n. 1173)	*per memoria*
70	Spese di affitto e di arredamento di locali ad uso del Genio civile in dipendenza della esecuzione delle opere pubbliche straordinarie	*per memoria*
71	Spese per l'acquisto, affitto, sistemazione ed arredamento di locali ad uso di alloggio di funzionari dello Stato in località disagiata, in dipendenza dell'esecuzione di opere pubbliche straordinarie	*per memoria*
72	Spese per l'acquisto di autoveicoli per la direzione e sorveglianza di opere pubbliche	300,000 —
73	Spese relative al servizio delle automobili per la direzione e sorveglianza delle opere pubbliche di carattere straordinario	1,000,000 —
74	Spese casuali ed impreviste per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie	300,000 —
75	Spese per le statistiche concernenti le opere pubbliche (art. 3 del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
76	Spese eventuali di carattere straordinario degli uffici provinciali dipendenti	150,000 —
77	Migrazioni interne - Contributi e sussidi alle istituzioni assistenziali e ad altri Enti o privati. (Regio decreto 28 novembre 1928, n. 2874)	65,000 —
		11,815,000 —
	Spese generali *in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati.*	
78	Spese per l'impianto ed il funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli, dei Provveditorati per il Mezzogiorno e le Isole e degli altri uffici tecnico-amministrativi decentrati - Spese generali dei rispettivi uffici dipendenti	10,000,000 —
79	Compensi al personale addetto ai Provveditorati alle opere pubbliche nel Mezzogiorno e nelle Isole, al personale dell'Alto Commissariato di Napoli addetto ai servizi di Provveditorato ed al personale degli altri uffici tecnico-amministrativi decentrati	1,000,000 —
		11,000,000 —
	Opere nell'Italia settentrionale *in gestione dell'Amministrazione centrale.*	
80	Opere stradali: costruzioni a cura diretta dello Stato e sussidi agli enti locali	5,000,000 —
81	Opere idrauliche	11,000,000 —
82	Sussidi da concedersi ad Amministrazioni provinciali, comunali, consortili, ad Istituti di beneficenza ed a privati in ragione di due terzi delle spese occorrenti per interclusioni di rotte e riparazioni di argini golenali, per rimozione di inghiaiamenti e di insabbiamenti e per colmamento di burroni conseguenti alle piene del maggio 1926 del Po ed affluenti (Regio decreto 16 settembre 1926, numero 1758)	*per memoria*
83	Utilizzazione di acque pubbliche e combustibili nazionali .	*per memoria*
84	Opere marittime	5,000,000 —
85	Edifici pubblici governativi	3,000,000 —
86	Spese dipendenti da alluvioni, piene, frane ed esplosioni .	3,000,000 —
87	Opere per la riparazione dei danni di guerra e spese per il funzionamento dei relativi servizi	5,000,000 —
88	Spese dipendenti dalla guerra - Lavori di completamento e di sistemazione di strade costruite dall'Autorità militare - Indennità di espropriazioni relative	2,000,000 —
89	Spese relative ai servizi delle nuove provincie	*per memoria*
90	Opere pubbliche nella provincia e nella città di Zara . .	449,000 —
91	Opere marittime e stradali da classificare nella città di Fiume e nella provincia del Carnaro	*per memoria*
		34,449,000 —
	Opere nell'Italia settentrionale *in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati.*	
92	Opere in gestione del Magistrato alle acque	20,000,000 —
	Opere nell'Italia centrale *in gestione dell'Amministrazione centrale.*	
93	Opere stradali: costruzioni a cura diretta dello Stato e sussidi agli enti locali	3,000,000 —
94	Opere idrauliche	8,000,000 —
95	Utilizzazione di acque pubbliche e combustibili nazionali .	500,000 —
96	Opere marittime	*per memoria*
97	Edifici pubblici governativi ed opere igieniche	3,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
98	Opere speciali in Roma	2,000,000 —
99	Spese dipendenti da alluvioni, piene e frane	3,000,000 —
100	Spese dipendenti da terremoti	3,000,000 —
101	Spese dipendenti dalla guerra	*per memoria*
		22,500,000 —
	Opere nell'Italia centrale in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati	
102	Opere in gestione dell'Ispettorato per la Maremma toscana	5,000,000 —
	Opere nell'Italia meridionale e insulare in gestione dell'Amministrazione centrale.	
103	Opere stradali	500,000 —
104	Utilizzazione di acque pubbliche e combustibili nazionali	200,000 —
105	Acquedotto pugliese e silvicultura del Sele	500,000 —
106	Opere marittime	*per memoria*
107	Spese in dipendenza di alluvioni, piene, frane e di eruzioni vulcaniche	2,000,000 —
108	Spese riguardanti l'edilizia scolastica (art. 2 del Regio decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e decreto Ministeriale 22 giugno 1926, n. 8986)	*per memoria*
109	Spese dipendenti da danni di terremoti	75,000,000 —
110	Spese dipendenti dalla guerra	*per memoria*
111	Sussidi, in conto capitale, a favore di enti locali nella spesa per la costruzione di acquedotti, di opere igieniche e sanitarie esclusa la Sardegna	*per memoria*
		78,200,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati.	
112	Opere pubbliche in gestione dell'Alto Commissariato per la provincia e la città di Napoli	15,000,000 —
113	Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per la Campania, esclusa la provincia di Napoli	7,000,000 —
114	Opere pubbliche nell'Abruzzo e Molise	8,000,000 —
115	Opere pubbliche nelle Puglie	10,000,000 —
116	Opere pubbliche nella Basilicata	10,000,000 —
117	Opere pubbliche nella Calabria	23,000,000 —
118	Opere pubbliche nella Sicilia	32,000,000 —
119	Opere pubbliche nella Sardegna	15,000,000 —
		120,000,000 —
	Servizi di pronto soccorso in caso di disastri.	
120	Spese per l'apprestamento e la dislocazione dei materiali da impiegarsi in caso di pubblica calamità a norma del Regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2389	*per memoria*
	Spese per la costruzione di case economiche e popolari.	
121	Contributo dello Stato nelle costruzioni di case popolari da parte di Comuni ed Istituti per la cessione in proprietà a singoli privati (Regio decreto 10 marzo 1926, n. 386)	10,000,000 —
	Costruzione di strade ferrate.	
122	Spese per costruzione di strade ferrate a cura dello Stato	60,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	ANNUALITÀ PER OPERE STRAORDINARIE DA ESEGUIRE IN CONCESSIONE, PER SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI.	
	Spese per l'Italia settentrionale.	
123	Opere in concessione (Spesa obbligatoria)	26,000,000 —
124	Sovvenzioni (Spesa obbligatoria)	40,000,000 —
125	Contributi (Spesa obbligatoria)	200,000 —
	Spese per l'Italia centrale.	
126	Opere in concessione (Spesa obbligatoria)	40,000,000 —
127	Sovvenzioni (Spesa obbligatoria)	8,500,000 —
128	Contributi (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
	Spese per l'Italia meridionale ed insulare.	
129	Opere in concessione (Spesa obbligatoria)	10,000,000 —
130	Sovvenzioni (Spesa obbligatoria)	15,000,000 —
131	Contributi (Spesa obbligatoria)	60,000,000 —
	Spese comuni all'Italia settentrionale, centrale, meridionale ed insulare.	
132	Spese per l'edilizia economica e popolare (Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2318, convertito nella legge 7 febbraio 1926, n. 253; Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2412; Regi decreti 25 ottobre 1924, n. 2944, 31 dicembre 1925, n. 2460, 17 gennaio 1926, n. 179 (art. 36); Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 193, e art. 2 del Regio decreto 27 settembre 1929, n. 1726) (Spesa obbligatoria)	89,000,000 —
		288,700,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Anticipazioni varie.	
133	Anticipazione di spese contrattuali a carico degli appaltatori.	*per memoria*
134	Assegnazione straordinaria per provvedere a spese di costruzione di edifici da destinare a sedi di uffici governativi	*per memoria*
		—
	Estinzione di debiti.	
135	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione di lire 960,000 fatta dalla Cassa medesima per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero della marina (art. 3 della legge 18 luglio 1911, n. 836 - Quarta delle 35 rate)	77,920 —
136	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dell'anticipazione di lire 800,000 per le spese di costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero della giustizia e degli affari di culto (art. 3 della legge 18 luglio 1911, n. 836 - Quarta delle 35 rate)	65,791 —
137	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione dell'anticipazione di lire 90,000 fatta dalla Cassa medesima per la costruzione dell'edificio destinato ad uso della sede del Ministero della pubblica istruzione (art. 3 della legge 18 luglio 1911, n. 836 - Quarta delle 35 rate)	6,809 —
		150,520 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale	84,227,500 —
Spese generali in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati	2,560,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	Debito vitalizio	10,200,000 —
	Opere nell'Italia settentrionale in gestione dell'Amministrazione centrale	15,200,000 —
	Opere nell'Italia settentrionale in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati	17,183,500 —
	Opere nell'Italia centrale in gestione dell'Amministrazione centrale	12,500,000 —
	Opere nell'Italia centrale in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati	675,000 —
	Opere nell'Italia meridionale e insulare in gestione dell'Amministrazione centrale	4,000,000 —
	Opere nell'Italia meridionale e insulare in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati	11,790,000 —
	Contributi ad Aziende autonome	180,000,000 —
	Totale della categoria prima della parte ordinaria	338,336,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale	11,815,000 —
	Spese generali in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati	11,000,000 —
	Opere nell'Italia settentrionale in gestione dell'Amministrazione centrale	34,449,000 —
	Opere nell'Italia settentrionale in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati	20,000,000 —
	Opere nell'Italia centrale in gestione dell'Amministrazione centrale	22,500,000 —
	Opere nell'Italia centrale in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati	5,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione dell'Amministrazione centrale	78,200,000 —
	Opere nell'Italia meridionale e insulare in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati	120,000,000 —
	Servizi di pronto soccorso in caso di disastri	*per memoria*
	Spese per la costruzione di case economiche e popolari	10,000,000 —
	Costruzione di strade ferrate	60,000,000 —
	Annualità per opere straordinarie da eseguire in concessione, per sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali	283,700,000 —
	Totale della categoria prima della parte straordinaria	661,664,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Anticipazioni varie	*per memoria*
	Estinzione di debiti	150,520 —
		150,520 —
	Totale del titolo II (Spesa straordinaria)	661,814,520 —
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	1,000,150,520 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE.

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	1,000,000,000 —
Categoria II. — Movimento di capitali	150,520 —
Totale spese reali	1,000,150,520 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Stato di previsione dell'entrata dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931.

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
Num.	Denominazione	
	ENTRATA.	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Tasse e canoni.	
1	Tassa di circolazione sugli autoveicoli	129,500,000 —
2	Contributo di miglioramento stradale a carico degli autoveicoli	48,500,000 —
3	Canoni per la concessione di occupazione e di attraversamento delle strade	200,000 —
		178,200,000 —
	Contributo dello Stato.	
4	Contributo dello Stato ai sensi dell'art. 16, comma *c*), della legge 17 maggio 1928, n. 1094	180,000,000 —
	Entrate diverse.	
5	Proventi derivanti dalla pubblicità lungo le strade statali od in vista di esse, escluse le traverse nell'interno dei centri abitati (Regio decreto 14 marzo 1929, n. 410)	3,000,000 —
6	Contributo integrativo di utenza stradale da parte di aziende industriali e commerciali (Regio decreto 30 maggio 1929, n. 997)	5,000,000 —
7	Contributo di miglioria in dipendenza della esecuzione delle opere (legge 16 dicembre 1926, n. 2251)	*per memoria*
8	Proventi delle conciliazioni, oblazioni e condanne a pene pecuniarie per contravvenzioni alle norme di polizia stradale e sulla circolazione (Regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3179)	2,000,000 —
9	Proventi derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze stradali e dalla vendita di relitti e di aree rimaste disponibili dopo la cessazione ad uso pubblico di strade statali o di parte di esse	500,000 —
10	Ricupero di somme imputate alla spesa effettiva ordinaria	200,000 —
		10,700,000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Interessi attivi.	
11	Interessi sulle somme depositate in conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti in base all'art. 19, ultimo comma, della legge 17 maggio 1928, n. 1094	6,000,000 —
	Entrate diverse.	
12	Ricupero di somme imputate alla spesa effettiva straordinaria	1,500,000 —
13	Entrate eventuali e diverse	*per memoria*
		1,500,000 —
	Liquidazione dei lavori appaltati dal Ministero dei lavori pubblici.	
14	Somme da introitare dallo Stato per fronteggiare nell'esercizio 1930-31 parte degli impegni vigenti al 30 giugno 1928 a carico del Ministero dei lavori pubblici per i servizi delle strade statali	14,008,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Entrate diverse.	
15	Prestiti da contrarre per il pagamento dei lavori di sistemazione generale delle strade statali (Regio decreto 4 febbraio 1929, n. 172)	120,000,000 —
16	Conto corrente ordinario presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 19, ultimo comma, della legge 17 maggio 1928, n. 1094	100,000,000 —
17	Conto corrente speciale presso la Cassa depositi e prestiti pel versamento del fondo di riserva per opere straordinarie	*per memoria*
18	Anticipazioni della Tesoreria centrale, ai sensi dell'art. 19, primo comma, della legge 17 maggio 1928, n. 1094	*per memoria*
19	Ricupero di spese contrattuali anticipate a carico degli appaltatori	50,000 —
		220,050,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

RIASSUNTO DELL'ENTRATA.

TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Denominazione	Competenza
Tasse e canoni	178,200,000 —
Contributo dello Stato	180,000,000 —
Entrate diverse (già « Proventi vari »)	10,700,000 —
Totale della categoria I parte ordinaria	368,900,000 —

TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Denominazione	Competenza
Interessi attivi	6,000,000 —
Entrate diverse	1,500,000 —
Liquidazione dei lavori appaltati dal Ministero dei lavori pubblici	14,008,000 —
Totale della categoria I parte straordinaria	21,508,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Entrate diverse	220,050,000 —
	Totale del titolo II — Entrata straordinaria	241,558,000 —
	Totale delle entrate reali (ordinarie e straordinarie)	610,458,000 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Denominazione	Competenza
Categoria I. — Entrate effettive (ordinarie e straordinarie)	390,408,000 —
Categoria II. — Movimento di capitali	220,050,000 —
Totale complessivo	610,458,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931.

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	SPESA.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Personale.	
1	Stipendi, supplementi di servizio attivo ed aggiunta di famiglia al personale comandato dalle Amministrazioni dello Stato (Spese fisse)	4,850,000 —
2	Rimborso al Tesoro delle spese per il personale della Corte dei conti addetto all'ufficio di riscontro, di cui all'art. 32 della legge 17 maggio 1928, n. 1094	200,000 —
3	Assegni al personale assunto a contratto di lavoro (Spese fisse)	2,650,000 —
4	Indennità di trasferta, di traslocazione e varie	3,600,000 —
5	Spese relative al servizio delle automobili	2,000,000 —
6	Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti addetti all'Azienda ed ai funzionari dello Stato non dipendenti da essa	750,000 —
7	Compensi ai funzionari tecnici dell'Azienda e retribuzioni a tecnici di altre Amministrazioni e privati per studi e direzione di opere di particolare importanza	1,600,000 —
8	Sussidi agli impiegati, agli agenti in servizio, a quelli licenziati ed ai loro superstiti	300,000 —
9	Retribuzioni, aggiunta di famiglia, competenze ed indennità varie ai capi cantonieri e cantonieri (Spese fisse)	32,000,000 —
		47,950,000 —
	Milizia stradale.	
10	Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, aggiunta di famiglia e indennità fisse agli ufficiali, sottufficiali e militi permanenti (Spese fisse)	3,950,000 —
11	Indennità di tramutamento, di missione, pernottazione e dislocamento ed eventuali compensi per maggiori prestazioni	1,200,000 —
12	Sussidi al personale in servizio, a quello licenziato ed ai superstiti	100,000 —
13	Paghe ai militi di riserva	50,000 —
14	Spese relative al servizio delle automobili	3,000,000 —
15	Spese per il funzionamento degli uffici e per fitto di locali	300,000 —
		8,600,000 —
	Spese generali e di amministrazione.	
16	Studi e ricerche sperimentali - Sussidi a scuole per le maestranze specializzate in opere stradali - Acquisto di pubblicazioni e raccolte di documenti fotografici	200,000 —
17	Manutenzione e riparazione di locali. Riparazione, manutenzione e trasporto di mobili e di strumenti geodetici. Spese di cancelleria e di stampa. Spese telegrafiche e telefoniche; illuminazione e riscaldamento ed altre varie relative al funzionamento degli uffici	800,000 —
18	Indennità e competenze ai consiglieri di amministrazione e indennità al Direttore generale a norma dei Regi decreti 17 agosto 1928, n. 2180, e 21 gennaio 1929, n. 98	150,000 —
19	Fitti e canoni	650,000 —
		1,800,000 —
	Spese aventi relazione con le entrate.	
20	Premi di diligenza alla Milizia stradale, premi di manutenzione ai cantonieri e capi cantonieri e contributi alla Cassa pensioni dei cantonieri, in relazione ai proventi delle contravvenzioni, a termini dell'art. 28, secondo comma, della legge 17 maggio 1928, n. 1094	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
21	Spese di qualsiasi natura - esclusi i premi di operosità e rendimento al personale - per l'accertamento e la riscossione delle entrate di cui ai punti *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) ed *i*) dello art. 16 della legge 17 maggio 1928, n. 1094	400,000 —
		400,000 —
	Spese diverse.	
22	Spese per le assicurazioni del personale assunto a contratto di lavoro, dei giornalieri e salariati.	800,000 —
23	Spese di liti ed arbitraggi	50.000 —
24	Spese casuali	50,000 —
25	Contributo alla Cassa di mutuo soccorso fra i capi cantonieri e cantonieri	100,000 —
		1,000,000 —
	Debito vitalizio.	
26	Pensioni ordinarie ai capi cantonieri e cantonieri (Spese fisse).	900,000 —
27	Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai capi cantonieri e cantonieri, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificato dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti	75,000 —
		975,000 —
	Lavori.	
28	Manutenzione ordinaria, indennità ai Comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazione dei pavimenti dei tronchi di strade compresi entro gli abitati.	170,000,000 —
	a) Italia settentrionale	
	b) Italia centrale	
	c) Italia meridionale ed insulare	
29	Spese per studi di progetti, rilevamenti statistici e sorveglianza dei lavori	2,000,000 —
		172,000,000 —
	Fondo di riserva.	
30	Fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale	800,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Interessi passivi.	
31	Interessi sui prestiti per l'esecuzione di lavori di sistemazioni generali delle strade statali	13,500,000 —
	Personale.	
32	Retribuzione al personale giornaliero in servizio negli uffici	550,000 —
	Spese diverse.	
33	Rimborsi eventuali di entrate versate al conto corrente alla Azienda presso la Tesoreria centrale	150,000 —
	Spese di impianto.	
34	Assegnazione straordinaria per l'acquisto di autoveicoli, strumenti, macchine calcolatrici e da scrivere e per spese varie relative al completamento dell'impianto degli uffici	500,000 —
35	Assegnazione straordinaria per completare l'impianto e l'equipaggiamento della Milizia della strada	800,000 —
		1,300,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	Lavori.	
36	Riparazioni straordinarie, consolidamenti, opere di difesa, rettifiche e sistemazioni saltuarie. Costruzione di ponti e di case cantoniere	30,000,000 —
	a) Italia settentrionale	
	b) Italia centrale	
	c) Italia meridionale ed insulare	
37	Lavori di sistemazioni generali	150,000,000 —
	a) Italia settentrionale	
	b) Italia centrale	
	c) Italia meridionale ed insulare	
38	Opere da eseguirsi mediante concessioni con pagamento in annualità	23,000,000 —
	a) Italia settentrionale	
	b) Italia centrale	
	c) Italia meridionale ed insulare	
		203,000,000 —
	Fondo di riserva.	
39	Fondo di riserva per opere straordinarie, da versare in conto corrente speciale presso la Cassa depositi e prestiti	12,383,000 —
	Liquidazione dei lavori appaltati dal Ministero dei lavori pubblici.	
40	Somme da erogare nell'esercizio 1930-31 per il soddisfacimento di parte degli impegni vigenti al 30 giugno 1928 a carico del Ministero dei lavori pubblici per il servizio delle strade statali	25,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
41	Quote di capitale per ammortamento dei prestiti contratti per l'esecuzione dei lavori di sistemazioni generali	21,000,000 —
42	Conto corrente ordinario presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 19, ultimo comma, della legge 17 maggio 1928, n. 1094	100,000,000 —
43	Conto corrente speciale presso la Cassa depositi e prestiti pel versamento del fondo di riserva per opere straordinarie	*per memoria*
44	Rimborso alla Tesoreria centrale delle somme da essa anticipate ai sensi dell'art. 19, primo comma, della legge 17 maggio 1928, n. 1094	*per memoria*
45	Anticipazioni di spese contrattuali a carico degli appaltatori	50,000 —
		121,050,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Denominazione	Competenza
Personale:	
Tecnico, amministrativo, di ragioneria e d'ordine	15,950,000 —
Capi cantonieri e cantonieri	32,000,000 —
	47,950,000 —
Milizia stradale	8,600,000 —
Spese generali e di amministrazione	1,800,000 —
Spese aventi relazione con le entrate	400,000 —
Spese diverse	1,000,000 —
Debito vitalizio	975,000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	Lavori	172,000,000 —
	Fondo di riserva	800,000 —
	Totale della categoria I - Parte ordinaria . . .	223,525,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Interessi passivi	13,500,000 —
	Personale	550,000 —
	Spese diverse	150,000 —
	Spese di impianto	1,300,000 —
	Lavori	203,000,000 —
	Fondo di riserva	12,383,000 —
	Liquidazione dei lavori appaltati dal Ministero dei lavori pubblici	25,000,000 —
	Totale della categoria I. — Parte straordinaria . . .	255,883,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	121,050,000 —
	Totale del titolo II. — Spesa straordinaria . . .	376,933,000 —
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . .	610,458,000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	CATEGORIA I. — Spese effettive (parte ordinaria e straordinaria)	
	CATEGORIA II. — Movimento di capitali	489,408,000 —
	Totale generale della spesa . . .	121,050,000 —
		610,458,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	RIEPILOGO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA.	
	ENTRATA.	
	Categoria I. — Entrate effettive (ordinarie e straordinarie) .	390,408,000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	220,050,000 —
	Totale generale dell'entrata . . .	610,458,000 —
	SPESA.	
	Categoria I. — Spese effettive (ordinarie e straordinarie) . .	489,408,000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	121,050,000 —
	Totale generale della spesa . . .	610,458,000 —
	Differenza tra l'entrata e la spesa . . .	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 1052.

LEGGE 2 giugno 1930, n. 715.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle corporazioni, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

E' approvato il bilancio del fondo speciale delle corporazioni, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931, allegato allo stato di previsione annesso alla presente legge.

E' data facoltà al Capo del Governo di stabilire, con suo decreto, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, sentito il Consiglio nazionale delle corporazioni, le norme amministrative e contabili che dovranno seguirsi, per la gestione del fondo speciale delle corporazioni, a decorrere dal 1° luglio 1930, fermo restando il disposto del terzo comma dell'art. 4 del R. decreto 17 marzo 1927, n. 401.

E' data, altresì, facoltà al Capo del Governo di provvedere con propri decreti, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, alle variazioni del bilancio del fondo speciale predetto, che si rendessero necessarie nel corso della gestione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931.

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
Num.	Denominazione	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	SPESE GENERALI.	
1	Stipendi e assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale (Spese fisse) .	1,580,000 —
2	Paghe giornaliere al personale di commutazione telefonica assunto a contratto ai termini del Regio decreto 26 giugno 1928, n. 1838 .	40,000 —
3	Personale avventizio dell'Amministrazione centrale e provinciale - Retribuzioni	95,000 —
4	Indennità, assegni, rimborsi di spese, medaglie di presenza per ispezioni e missioni, per tramutamenti, per Commissioni, consigli e comitati e pel servizio dei Gabinetti delle LL. EE il Ministro ed i Sottosegretari di Stato .	680,000 —
5	Fitto di locali e canoni d'acqua (Spese fisse)	300,000 —
6	Manutenzione dei locali ad uso del Ministero - Miglioramento dei medesimi	40,000 —
7	Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale (Spesa obbligatoria)	50,000 —
8	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	3,000 —
9	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
10	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione delle corporazioni (articolo 3 del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285)	*per memoria*
		2,788,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	PENSIONI ED INDENNITÀ.	
11	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	300,000 —
12	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, numero 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	10,000 —
13	Contributi alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione), e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni a favore di personali vari - Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio del personale straordinario e rispettive famiglie (Spesa obbligatoria)	10,000 —
		320,000 —
	INDUSTRIA E MINIERE.	
	I. — *Industria.*	
14	Premi e medaglie al merito industriale; borse di pratica industriale; spese per rilevamenti ed informazioni industriali - Spese ordinarie di ufficio (escluse quelle relative all'ammobiliamento, al riscaldamento ed all'illuminazione) pel servizio degli osservatori industriali di cui all'articolo 16 del testo unico 8 gennaio 1928, n. 165 - Spese per la commissione per le industrie chimiche - Fabbricazione e rinnovazione dei punzoni tipo occorrenti pel marchio delle canne delle armi da fuoco portatili	65,000 —
15	Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche (Regio decreto 12 ottobre 1919, n. 2099, articolo 3, lettera *a*)	1,500,000 —
16	Contributo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per le piccole industrie (articolo 1 del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1490) e spese da erogarsi ai termini dell'articolo 10, comma 2, del decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1009, ed articoli 6 del Regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2334, e 8 della legge 29 marzo 1928, n. 631, riguardanti provvedimenti a favore delle piccole industrie	2,500,000 —
17	Contributi per il mantenimento delle Regie stazioni sperimentali per speciali industrie; sussidi per gabinetti scientifici e pubblicazioni delle stazioni stesse (articolo 23 Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523)	500,000 —
18	Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale serico (Regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2265).	750,000 —
	II. — *Pesi, misure e saggio metalli.*	
19	Indennità agli ufficiali metrici per il giro di verificazione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico approvato col Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col Regio decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, e col decreto ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, in esecuzione dell'articolo 189 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (Spesa obbligatoria)	800,000 —
20	Spese per il corso di tirocinio teorico degli aspiranti ufficiali metrici - Onorari agli insegnanti - Assegni agli aspiranti ufficiali metrici	50,000 —
21	Acquisto, fabbricazione e manutenzione del materiale metrico; riparazione di locali; funzionamento dell'officina meccanica annessa al laboratorio centrale metrico; bollatura di strumenti metrici; indennità di laboratorio ai saggiatori; mostre per il servizio metrico; partecipazione al mantenimento dell'Ufficio internazionale dei pesi e misure in Parigi	183,000 —
22	Spese di ufficio, di cancelleria, illuminazione e riscaldamento, trasporti e facchinaggi, forniture e manutenzione di mobili e suppellettili per il servizio metrico	135,000 —
23	Restituzioni e rimborsi di diritti di verificazione (Spesa d'ordine)	2,000 —
	III. — *Proprietà intellettuale.*	
24	Spese di mano d'opera (cottimi e contributi di lavoro) per l'ufficio della proprietà intellettuale - Spese per traduzioni, studi, e lavori nell'interesse del servizio della proprietà intellettuale (legge 29 luglio 1923, n. 1970)	400,000 —
25	Contributi ad unioni internazionali per la tutela della proprietà intellettuale (legge 29 luglio 1923, n. 1970)	10,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	IV. — *Miniere.*	
26	Impianto e mantenimento di uffici minerari; acquisto di strumenti e di pubblicazioni scientifiche; provvista di mobili e trasporti pel servizio minerario	100,000 —
27	Spese per la gestione diretta delle miniere di proprietà dello Stato nelle nuove provincie	13,000,000 —
28	Spese per la ricerca e la utilizzazione delle sostanze radioattive e dei loro derivati (articolo 20 della legge 3 dicembre 1922, n. 1636)	130,000 —
29	Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno — Sussidi per incoraggiamento ad Enti e privati che si occupano di studi e pubblicazioni attinenti alla carta geologica - Spese per l'ufficio geologico	200,000 —
		20,325,000 —
	COMMERCIO E POLITICA ECONOMICA.	
	I. — *Commercio interno.*	
30	Incoraggiamenti per promuovere le organizzazioni del commercio interno; informazioni commerciali; esposizioni inerenti al commercio interno - Incoraggiamenti e spese per promuovere la produzione e l'esportazione degli agrumi ai sensi della legge 8 luglio 1903, n. 320 . Spese per l'esecuzione del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1929, contro le frodi nella preparazione e commercio del caffè torrefatto	40,000 —
	II. — *Commercio estero e Trattati.*	
31	Camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere; agenzie ed agenti commerciali all'estero; organizzazione ed istituzioni per l'incremento dei traffici con l'estero; musei commerciali e mostre campionarie, borse di pratica commerciale e contributo nelle spese dell'Istituto internazionale per il commercio e le tariffe doganali in Bruxelles.	1,200,000 —
32	Spese d'impianto per nuovi uffici di addetti commerciali . Spese di ufficio, di viaggio e di missione per gli addetti ed incaricati commerciali	2,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
33	Acquisto di pubblicazioni e abbonamento a giornali e a riviste estere e nazionali per l'Ufficio dei trattati di commercio e per il servizio del commercio estero . . .	23,500 —
34	Contributo nelle spese per il funzionamento dell'Istituto nazionale per l'esportazione (Regio decreto 18 aprile 1926, n. 800)	4,000,000 —
		7,263,500 —
	LAVORO, PREVIDENZA E ASSICURAZIONI.	
	I. — *Lavoro, Previdenza e Assicurazioni sociali.*	
35	Spese e indennità varie per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3245)	428,000 —
36	Indennità e spese relative alla vigilanza sulle cooperative e consorzi di cooperative a termini del Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2288 - Copie delle sentenze e spese relative alle giurisdizioni ed alla giurisprudenza del lavoro . .	15,000 —
37	Inchieste, studi, traduzioni e rilevazioni di carattere economico intorno all'applicazione delle leggi sociali e delle condizioni dei lavoratori - Spese varie per l'applicazione delle leggi di tutela e previdenza sociale nelle nuove provincie.	50,000 —
38	Incoraggiamenti e sussidi a società di mutuo soccorso e congeneri istituzioni di previdenza e per iniziative a favore della previdenza	25,000 —
39	Contributo a favore delle Federazioni provinciali per le sezioni di mutualità scolastica (articoli 12 della legge 3 gennaio 1929, n. 17, e 3 della legge 17 luglio 1910, n. 521) . .	60,000 —
40	Spese per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura e contro l'invalidità e la vecchiaia - Spese a favore delle mutue di assicurazione per i danni cagionati al bestiame da fatti delittuosi	60,000 —
41	Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, sugli infortuni degli operai sul lavoro e 79 e seguenti del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli (Spesa obbligatoria)	75,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
42	Contributo dello Stato alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali in applicazione dell'articolo 33 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia	*per memoria*
43	Rimborso alla Cassa di maternità della quota a carico dello Stato per il sussidio di puerperio (testo unico 24 settembre 1923, n. 2157) (Spesa obbligatoria)	800,000 —
44	Contributo per promuovere lo sviluppo delle iniziative e delle istituzioni per il dopolavoro (articolo 14, lettera *b*, del Regio decreto 1° maggio 1925, n. 582)	400,000 —
45	Premi e provvista delle insegne per i decorati della « Stella del merito del lavoro » (Regi decreti 23 ottobre 1924, numero 2365, 3 gennaio 1926, n. 20, e 17 marzo 1927, n. 548).	290,000 —
	II. — *Assicurazioni private.*	
46	Spese per il funzionamento del servizio delle assicurazioni private, per l'applicazione delle leggi riguardanti tali assicurazioni e l'esercizio della vigilanza (inchieste ed ispezioni) demandata sulla materia al Ministero (articolo 42 del Regio decreto 29 aprile 1923, n. 966, articolo 3 del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 390, e articolo 44 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184)	100,000 —
		2,293,000 —
	COMITATO CENTRALE ANNONARIO.	
47	Spese per l'applicazione dei Regi decreti 12 agosto 1927, numero 1580, e 29 luglio 1928, n. 1843, sulla disciplina dell'industria della macinazione dei cereali e della panificazione	1,400,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	SPESE GENERALI.	
48	Indennità temporanea mensile al personale provinciale civile di ruolo, straordinario, avventizio ed assimilato, compreso il personale delle stazioni sperimentali (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni ed aggiunte)	100,000 —
	INDUSTRIA E MINIERE.	
	I. — *Industria.*	
49	Concorso a favore di consorzi per derivazione d'acqua a scopo industriale (legge 2 febbraio 1888, n. 5192, serie 3ª) (Spesa ripartita)	1,656 —
50	Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ed altri enti alle Regie stazioni sperimentali industriali (Regi decreti 31 ottobre 1923, n. 2523, e 8 maggio 1924, n. 1021).	7,808.80
	II. — *Miniere.*	
51	Studi ed esperienze per la utilizzazione dei combustibili nazionali ed esteri (Regio decreto 9 luglio 1926, n. 1411)	200,000 —
52	Spese per l'applicazione dell'articolo 3 del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1605 e per opere e costruzioni occorrenti per l'approvvigionamento di oli minerali e di loro derivati e per ricerche minerarie.	7,800,000 —
		8,009,464.80
	COMMERCIO E POLITICA ECONOMICA.	
	I — *Commercio interno.*	
53	Sussidi ai facchini inabili delle soppresse corporazioni del porto di Genova (legge 23 marzo 1879, n. 4818).	2,000 —
54	Premi poliennali da conferirsi per l'industria agrumaria (Spesa d'ordine)	6,280 —
55	Contributo dell'Ente autonomo della fiera campionaria di Padova (Regio decreto 9 novembre 1925, n. 2032) (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
		8,280 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	LAVORO E PREVIDENZA.	
	I. — *Lavoro e previdenza.*	
56	Retribuzioni, assegni, indennità, contributi e spese varie per il personale assunto a tempo determinato per i servizi dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, e spese per l'impianto di nuovi uffici (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3245).	*per memoria*
57	Somme a credito degli istituti per le assicurazioni sociali per versamenti fatti in base al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3245, per spese dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro	*per memoria*
		—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Denominazione	Competenza
Spese generali	2,788,000 —
Pensioni ed indennità	320,000 —
Industria e miniere	20,325,000 —
Commercio e politica economica	7,263,500 —
Lavoro, previdenza e assicurazioni	2,293,000 —
Comitato centrale annonario	1,400,000 —
Totale della categoria I della parte ordinaria	34,389,500 —

TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Denominazione	Competenza
Spese generali	100,000 —
Industria e miniere	8,009,464.80
Commercio e politica economica	8,280 —
Lavoro e previdenza	—
Totale della categoria I della parte straordinaria	8,117,744.80
Totale generale della categoria I - Spese effettive.	42,507,244.80

RIASSUNTO PER CATEGORIE.

Denominazione	Competenza
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria).	42,507,244.80

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Stato di previsione dell'entrata del fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931.

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	ENTRATA	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
1	Quota dei contributi sindacali obbligatori spettante allo Stato per funzionamento degli organi corporativi (articolo 26 ultimo comma e 43 ultimo comma del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130)	25,500,000 —
2	Interessi attivi sulle somme depositate in conto corrente postale (quota spettante allo Stato)	100,000 —
3	Interessi attivi sugli avanzi di bilancio	*per memoria*
4	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili ai capitoli inscritti nella parte ordinaria delle spese effettive	*per memoria*
		25,600,000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
5	Entrate eventuali diverse	*per memoria*
6	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili ai capitoli inscritti nella parte straordinaria delle spese effettive	*per memoria*
7	Introiti per la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro (Regio decreto 6 maggio 1928, n. 1251)	100,000 —
		100,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
8	Prelevamenti dagli avanzi di gestione autorizzati dal Comitato amministrativo per investimenti patrimoniali	*per memoria*
	CATEGORIA III. — *Partite di giro.*	
9	Quota dei contributi sindacali spettante alle Opere nazionali: Dopolavoro, Balilla, Maternità ed Infanzia, Patronato nazionale ed istituzioni antitubercolari (articolo 18 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130)	20,400,000 —
10	Interessi attivi sulle somme depositate in conto corrente postale (quota spettante alle Opere nazionali)	50,000 —
11	Quote di concorso nelle spese per l'istituzione ed il funzionamento degli uffici di collocamento (articolo 1 del Regio decreto 15 novembre 1928, n. 2762)	*per memoria*
12	Contributi versati dalle Confederazioni per il funzionamento delle Commissioni provinciali istituite per l'esame degli atti relativi all'accertamento dei contributi sindacali obbligatori e la definizione dei ricorsi (articoli 6 e 92 del Regio decreto 27 luglio 1928, n. 1802)	*per memoria*
		20,450,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	25,600,000 —
TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	100,000 —
CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	*per memoria*
Totale del Titolo II. — Entrate straordinarie	100,000 —
CATEGORIA III. — *Partite di giro*	20,450,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive:*	
	Parte ordinaria	25,600,000 —
	Parte straordinaria	100,000 —
	Totale della categoria I. — Entrate effettive (ordinarie e straordinarie)	25,700,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	*per memoria*
	CATEGORIA III. — *Partite di giro*	20,450,000 —
	Totale generale delle entrate	46,150,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

MOSCONI.

Stato di previsione della spesa del fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	SPESA	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese per gli organi corporativi centrali.	
1	Spese per il funzionamento del Consiglio nazionale delle corporazioni istituito con Regio decreto 2 luglio 1926, n. 1131. Indennità, diarie ed altre competenze spettanti ai membri (articolo 4 del Regio decreto 17 marzo 1927, n. 401)	500,000 —
2	Spese per indennità e per il funzionamento della Segreteria del Consiglio nazionale delle corporazioni (articolo 4 del decreto del Capo del Governo 8 maggio 1927)	150,000 —
3	Spese per il funzionamento delle Corporazioni da istituirsi con decreto ministeriale a termini dell'articolo 42 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130 (articolo 43 del Regio decreto stesso); indennità, diarie ed altre competenze spettanti ai presidenti ed ai membri (articoli 1 e 4 del Regio decreto 17 maggio 1927, n. 401)	300,000 —
4	Spese per il funzionamento delle Commissioni per lo studio di determinati problemi sull'ordinamento corporativo (articoli 1 e 4 del Regio decreto 17 marzo 1927, n. 401, e decreto 31 dicembre 1927 del Capo del Governo)	50,000 —
5	Spese per il funzionamento del Comitato amministrativo di cui all'articolo 5 del decreto del Capo del Governo 8 maggio 1927; indennità, diarie ed altre competenze spettanti ai componenti ed al segretario	50,000 —
6	Spese relative al funzionamento dell'osservatorio corporativo, di cui all'articolo 3 del decreto del Capo del Governo 19 maggio 1927	100,000 —
		1,150,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	Spese per la propaganda e per la cultura corporativa.	
7	Spesa per la propaganda scientifica e popolare dell'ordinamento corporativo (articolo 1, n. 4, del decreto del Capo del Governo dell'8 maggio 1927)	300,000 —
8	Contributi ad Istituti, Università e centri fascisti di cultura corporativa	500,000 —
9	Acquisto di pubblicazioni da distribuire per la propaganda corporativa	250,000 —
10	Compensi per traduzioni	120,000 —
11	Spese relative al funzionamento delle scuole istituite per la preparazione di coloro che disimpegnano funzioni direttive nelle associazioni professionali (articolo 1, n. 3, del decreto del Capo del Governo dell'8 maggio 1927)	200,000 —
12	Spese per le pubblicazioni periodiche	500,000 —
13	Acquisto di opere, libri, pubblicazioni ed abbonamenti a giornali italiani ed esteri	100,000 —
		1,970,000 —
	Spese per l'assistenza economico-sociale.	
14	Spese per incoraggiare e per sussidiare tutte le iniziative intese a coordinare e meglio organizzare la produzione (articolo 44 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e decreto del Capo del Governo dell'8 maggio 1927)	500,000 —
15	Contributo e sussidi ad iniziative intese al perfezionamento della cultura e dell'arte nazionale	600,000 —
16	Contributi e sussidi ad organismi assistenziali dei lavoratori o ad istituti con fini collaterali a quelli delle organizzazioni professionali	1,200,000 —
17	Contributo per l'incremento demografico	1,500,000 —
18	Concorso nella spesa per la istituzione e funzionamento degli uffici di collocamento (articolo 1 del Regio decreto 15 novembre 1928, n. 2762)	1,000,000 —
		4,800,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	Spese per la vigilanza.	
19	Spese per la vigilanza sugli uffici di collocamento (articolo 44 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e Regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003)	600,000 —
20	Spese per l'esercizio della vigilanza stabilita dagli articoli 29 e 40 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, sulle associazioni sindacali e sugli istituti collaterali di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563	300,000 —
21	Competenze ai curatori speciali di cui all'articolo 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563	*per memoria*
22	Indennità per intervento alle adunanze della Giunta provinciale amministrativa di componenti estranei all'Amministrazione dello Stato ed indennità di viaggio e di soggiorno a coloro che risiedono fuori del capoluogo della provincia (articolo 31 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130)	*per memoria*
		900,000 —
	Spese di amministrazione e generali.	
23	Premi di operosità e di rendimento al personale dipendente ed a quello di altre Amministrazioni che presta la propria opera nell'interesse del Ministero e degli organi corporativi	500,000 —
24	Compensi al personale estraneo all'Amministrazione dello Stato per eventuali incarichi	200,000 —
25	Compensi ai funzionari di prefettura e di altre Amministrazioni incaricati di servizi dipendenti dal Ministero delle corporazioni	400,000 —
26	Spese di ufficio per il Ministero e per gli organi corporativi centrali e locali	600,000 —
27	Spese per stampa, acquisto di moduli e registri ad uso del Ministero e per gli uffici degli organi corporativi	450,000 —
28	Spese per il servizio automobilistico e per gli altri mezzi di trasporto per i servizi tecnici del Ministero e per gli organi corporativi	80,000 —
29	Spese telefoniche	50,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
30	Sussidi al personale addetto al Ministero, ed alle relative famiglie	250,000 —
31	Spese casuali	200,000 —
32	Fondo per sopperire alle assegnazioni deficienti del bilancio e per le spese impreviste a norma dell'articolo 5 del decreto interministeriale 15 febbraio 1928	1,000,000 —
33	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	*per memoria*
		3,730,000 —
	Rimborsi e concorsi.	
34	Contributo per compensi a funzionari dell'ordine giudiziario chiamati a conoscere vertenze individuali derivanti dai rapporti di lavoro (Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 471)	1,200,000 —
35	Rimborso all'Erario delle somme pagate dal Ministero della giustizia per medaglie di presenza, indennità di trasferta e spese di viaggio dovute a norma dell'articolo 23 del Regio decreto 26 febbraio 1928, numero 471, ai cittadini esperti che intervengono nella trattazione delle cause relative alle controversie individuali del lavoro	200,000 —
36	Rimborso all'Erario della spesa relativa agli assegni complessivi dovuti ai funzionari comandati per il Consiglio nazionale delle corporazioni (articolo 4 del decreto del Capo del Governo dell'8 maggio 1927)	100,000 —
		1,500,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese di primo impianto e per contribuzioni straordinarie.	
37	Spese per la biblioteca	100,000 —
38	Spese di primo impianto per le scuole da istituirsi per la preparazione di coloro che disimpegnano funzioni direttive nelle associazioni professionali	500,000 —
39	Quota di spesa per l'erigendo fabbricato in via Vittorio Veneto ad uso del Ministero	8,000,000 —
40	Concorso nella spesa per la esecuzione del censimento professionale della popolazione agricola, da eseguirsi dall'Istituto centrale di Statistica (3ª ed ultima rata)	1,000,000 —
		9,600,000 —
	Spese di amministrazione e generali.	
41	Spese per la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro.	100,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Versamento degli avanzi di gestione.	
42	Investimento dell'avanzo di bilancio a termine dell'articolo 10 del regolamento per l'amministrazione del fondo speciale.	1,950,000 —
	CATEGORIA III. — *Partite di giro.*	
43	Versamento alle Opere nazionali: Maternità ed infanzia, Dopolavoro, Balilla, Patronato nazionale ed istituzioni antitubercolari della quota dei contributi sindacali obbligatori loro spettante, in conformità del riparto fissato dal Ministero delle corporazioni	20,400,000 —
44	Versamento alle Opere nazionali degli interessi maturati sulle quote dei contributi sindacali	50,000 —
45	Spese per la istituzione ed il funzionamento degli uffici di collocamento (art. 3 del Regio decreto 15 novembre 1928, numero 2762, e Regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3222)	*per memoria*
46	Spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali istituite per l'esame degli atti relativi agli accertamenti dei contributi sindacali obbligatori e per la definizione dei ricorsi (articoli 6 e 92 del Regio decreto 27 luglio 1928, n. 1802)	*per memoria*
		20,450,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese per gli organi centrali corporativi	1,150,000 —
	Spese per la propaganda e per la cultura corporativa	1,970,000 —
	Spese per l'assistenza economico-sociale	4,800,000 —
	Spese per la vigilanza	900,000 —
	Spese di amministrazione e generali	3,730,000 —
	Rimborsi e concorsi	1,500,000 —
	Totale della categoria I della parte ordinaria	14,050,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese di primo impianto e per contribuzioni straordinarie	9,600,000 —
	Spese di amministrazione e generali	100,000 —
	Totale della categoria I della parte straordinaria	9,700,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Versamento degli avanzi di gestione	1,950,000 —
	Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	11,650,000 —
	Totale delle spese reali. — Ordinarie e straordinarie	25,700,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	CATEGORIA III. — Partite di giro	20,450,000 —
	Totale generale	46,150,000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive:*	
	Parte ordinaria	14,050,000 —
	Parte straordinaria	9,700,000 —
	Totale della Categoria I. — Spese effettive (ordinarie e straordinarie)	23,750,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	1,950,000 —
	CATEGORIA III. — *Partite di giro*	20,450,000 —
	Totale generale della spesa	46,150,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 1053.

REGIO DECRETO 3 aprile 1930, n. 724.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Stia e di Pratovecchio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 gennaio 1929, n. 109, con il quale i comuni di Stia e di Pratovecchio venivano riuniti in un solo Comune denominato Pratovecchio-Stia, con sede nei pressi della stazione ferroviaria omonima;

Vista la deliberazione del podestà con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Pratovecchio-Stia funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione degli ex comuni di Stia e di Pratovecchio sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 297, foglio 32. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1054.

REGIO DECRETO 10 aprile 1930, n. 728.

Riduzione del contributo scolastico dovuto dal comune di Olgiate Comasco, per il periodo 1° luglio 1924-31 dicembre 1928, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 settembre 1928, n. 3070, col quale fu stabilito in annue L. 10.400 il contributo dovuto dal comune di Olgiate Comasco, per il periodo 1° luglio 1924-31 dicembre 1928, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduto che nel predetto Comune esistevano, al 1° luglio 1924, undici scuole classificate e provvisorie legalmente istituite;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo che il comune di Olgiate Comasco, della provincia di Como, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato ai sensi dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, è ridotto ad annue L. 8800 per il periodo 1° luglio 1924-31 dicembre 1928.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 6 settembre 1928, n. 3070, è rettificato come all'unito elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 297, foglio 36. — MANCINI.

ELENCO delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° luglio 1924-31 dicembre 1928.

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato col R. decreto 6 sett. 1928, n. 3070			Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione		
		Numero delle scuole classificate o provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale	Numero delle scuole classificate o provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
	Provincia di COMO.						
1	Olgiate Comasco	13	800	10.400	11	800	8.800

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per l'educazione nazionale:* GIULIANO.

Numero di pubblicazione 1055.

REGIO DECRETO 1° maggio 1930, n. 729.

Trattamento economico spettante nei casi di brevi gite giornaliere di Regio servizio ai personali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 ottobre 1928, n. 2425, concernente le brevi gite giornaliere pel servizio del personale della Regia marina;

Visto il R. decreto 9 maggio 1929, n. 955, che modifica il Regio decreto suddetto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 1 e 2 del R. decreto 11 ottobre 1928, n. 2425, modificati dal R. decreto 9 maggio 1929, n. 955, e concernenti le norme che regolano le « brevi gite giornaliere » di Regio servizio dei personali della Regia marina, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« Art. 1. — Il paragrafo *B*) della tabella II annessa al R. decreto 2 giugno 1924, n. 931, è abrogato e sostituito dal seguente:

« *B*) Sotto il nome di « brevi gite giornaliere » si intendono quelle dislocazioni che non richiedono pernottamento fuori residenza, compiute isolatamente dal personale della Regia marina, per via di terra o di mare, per eseguire incarichi affidatigli (in località situate in un Comune diverso da quello di residenza o, quanto meno, in un'altra frazione dello stesso Comune di residenza), le quali importino, fra andata e ritorno, un percorso non maggiore di km. 20 dalla sede del Comando, dell'ufficio o della caserma, dove il funzionario, civile o militare, presta servizio.

« Il trattamento economico da usarsi al personale della Regia marina, con destinazione di servizio a terra, esclusi i sottufficiali e militari del C.R.E.M., che esegue brevi gite è il seguente:

« *a*) per brevi gite che importano, fra andata e ritorno, un percorso compreso tra i km. 6 e i km. 15 spetta il solo rimborso della spesa di trasporto personale o l'indennità chilometrica di via ordinaria, qualora il mezzo non sia fornito dallo Stato;

« *b*) per brevi gite che importano, fra andata e ritorno, un percorso maggiore di km. 15 ma non superiore ai 20 km., spetta una diaria pari al quarto della indennità giornaliera di missione, escluso il rimborso della spesa di trasporto personale o l'indennità chilometrica di via ordinaria, purchè non si tratti di brevi gite di carattere continuativo o frequente, eseguite per incarichi che rientrano nelle ordinarie attribuzioni o nelle funzioni inerenti al servizio od alla carica, per le quali invece compete il trattamento di cui alla lettera *a*);

« *c*) spetta il quarto della indennità giornaliera di missione, oltre il rimborso della spesa di trasporto personale, o l'indennità chilometrica di via ordinaria, per tutte le brevi gite che importino un percorso, fra andata e ritorno, di almeno sei chilometri e per le quali l'assenza dalla destinazione di servizio si sia prolungata oltre le otto ore.

« La liquidazione del soprassoldo dovuto in questo caso è fatta in base a dichiarazione dell'interessato, vistata dalla autorità da cui egli dipende e dalla quale risulti la durata dell'assenza dalla destinazione di servizio ».

« Art. 2. — Quando la dislocazione superi i 20 chilometri fra andata e ritorno, spetta il normale trattamento di missione previsto dalle disposizioni vigenti per le missioni con ritorno in residenza nella stessa giornata, sempre chè non si tratti di dislocazioni di carattere continuativo o frequente, eseguite per incarichi che rientrano nelle ordinarie attribuzioni o nelle funzioni inerenti al servizio od alla carica, per le quali compete il trattamento di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1, o di cui alla lettera *c*) dello stesso articolo qualora l'assenza dalla destinazione di servizio si sia prolungata oltre le otto ore ».

Il presente decreto avrà vigore dal 1° luglio 1930.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SIRIANNI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 297, *foglio* 37. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1056**.

REGIO DECRETO 20 marzo 1930, n. 730.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Montegrosso Pian Latte ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Mendatica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 maggio 1928, n. 1359, col quale i comuni di Montegrosso Pian Latte e di Mendatica venivano riuniti in solo Comune denominato Mendatica-Montegrosso con capoluogo a Mendatica;

Vista la deliberazione del podestà di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Mendatica-Montegrosso funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Montegrosso Pian Latte è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Mendatica è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Mendatica-Montegrosso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 297, *foglio* 38. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1057**.

REGIO DECRETO 10 marzo 1930, n. 731.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Albera Ligure e Cantalupo Ligure.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 marzo 1929, n. 661, col quale i comuni di Albera Ligure e Cantalupo Ligure sono stati sop-

pressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Rocchetta Ligure;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Rocchetta Ligure rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Albera Ligure e Cantalupo Ligure;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Albera Ligure e Cantalupo Ligure sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 297, foglio 39. — FERZI.

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1930.

Proroga dei poteri conferiti al commissario incaricato della straordinaria gestione dell'Asilo infantile di Canedole.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 21 ottobre 1929 col quale fu disposto lo scioglimento dell'Amministrazione dell'Asilo infantile di Canedole, frazione del comune di Roverbella, e venne affidata la temporanea gestione dell'Istituto al signor Romeo Bordoni con l'incarico di proporre, nel termine di sei mesi, le opportune riforme dello statuto e dell'amministrazione dell'Ente medesimo;

Vista la proposta del prefetto di Mantova;

Ritenuta la necessità di accordare al suindicato commissario una proroga del termine suaccennato;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario, per il compimento dei suoi lavori, è prorogato fino al 31 ottobre p. v.

Il prefetto di Mantova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° giugno 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(3001)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419/193/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Kralj Stefania di Francesco, nata a Trieste il 21 dicembre 1899 e residente a Trieste, via Madonnina 3, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1743)

N. 11419-12976.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Raffaele Ivancich di Giuseppe, nato a Gabrovizza il 15 novembre 1898 e residente a Postumia n. 184, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giovannini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Raffaele Ivancich è ridotto in « Giovannini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Francesca Ivancich nata Begataj di Giovanni, nata il 30 gennaio 1904, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1789)

N. 11419-4250.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Kosmina fu Bortolomeo, nato a Aurisina il 19 dicembre 1895 e residente a Tomadio n. 74, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cosmina »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Kosmina è ridotto in « Cosmina ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Iolanda Kosmina nata Rosmann fu Rodolfo, nata il 21 marzo 1901, moglie;
2. Maria Rosa Bianca di Giovanni, nata il 25 aprile 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1790)

N. 11419-11548.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Kranjc fu Bartolomeo, nato a Postumia il 26 ottobre 1875 e residente a Sinadole (Senosecchia), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Carnieli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Kranjc è ridotto in « Carnieli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Caterina Kranjc nata Perko di Giuseppe, nata il 3 maggio 1878, moglie;
2. Francesca di Francesco, nata il 31 marzo 1909, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1791)

N. 11419-11641.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Licar ved. Zelen fu Antonio, nata a Zolla di Vipacco il 25 marzo 1868 e residente a Senosecchia, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Licari-Verdi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Maria Licar ved. Zelen sono ridotti in « Licari-Verdi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1792)

N. 11419-11552.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Majercic di Giovanni, nato a Storie il 6 febbraio 1898 e residente a Storie n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Majercic è ridotto in « Mari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Majercic nata Bencina di Filippo, nata l'11 gennaio 1897, moglie;
2. Maria di Giovanni, nata il 4 novembre 1921, figlia;
3. Dusan di Giovanni, nato il 21 febbraio 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

N. 11419-11555.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Meden di Giuseppe, nato a Senosecchia il 29 gennaio 1889 e residente a Senosecchia, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Medeni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Meden è ridotto in « Medeni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Meden nata Cehovin fu Giovanni, nata l'8 aprile 1898, moglie;
2. Silvia di Giuseppe, nata il 9 novembre 1921, figlia;
3. Giuseppe di Giuseppe, nato il 27 marzo 1923, figlio;
4. Dragotina di Giuseppe, nata il 2 ottobre 1924, figlia;
5. Francesco di Giuseppe, nato il 19 febbraio 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1794)

N. 11419-14090.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Domenico Milic fu Antonio, nato a Sgonico (Sales n. 38) e residente a Sgonico, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Millini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Domenico Milic è ridotto in « Millini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1795)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze nella seduta del 9 giugno 1930, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto 4 giugno 1930, n. 692, recante modificazioni al trattamento doganale del frumento, del granturco bianco e di taluni prodotti derivati.

(3006)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 131.

Media dei cambi e delle rendite

dell'11 giugno 1930 - Anno VIII

Francia	74.98	Oro	368.39
Svizzera	370.09	Belgrado	33.80
Londra	92.778	Budapest (Pengo)	3.335
Olanda	7.678	Albania (Franco oro)	368 —
Spagna	229.63	Norvegia	5.11
Belgio	2.667	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.558	Svezia	5.13
Vienna (Schillinge)	2.694	Polonia (Sloty)	213.50
Praga	56.66	Danimarca	5.112
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	70 —
Peso Argentino Oro	16.427	Rendita 3.50 % (1902)	66.50
Peso Argentino Carta	7.21	Rendita 3 % lordo	41.825
New York	19.092	Consolidato 5 %	85.20
Dollaro Canadese	19.09	Obblig. Venezie 3.50 %	75.075

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 20

ATTIVO.			DIFFERENZE con la situazione al 10 maggio 1930 — (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . L.		5.205.588.297,82	+ 1.970
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero . . . . L.	3.543.623.677,37		+ 648
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere »	1.536.798.699,79		— 39
		5.080.422.377,16	+ 609
Riserva totale . . . . L.		10.286.010.674,98	+ 2.579
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1.797.769.592,18	— 1.921
Cassa . . . . »		229.268.527,30	+ 3.744
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		2.873.856.026,26	— 37.955
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		4.380.804,90	— 1.148
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . L.	846.789.445,16		— 333.851
Anticipazioni: su sete e bozzoli . . . . »	1.207.844,95		— 108
		847.997.290,11	— 333.959
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . L.		1.155.086.128,38	+ 71.432
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	40.164.970,87		+ 5.248
altri . . . . »	83.524.833,23		— 2.429
		123.689.804,10	+ 2.819
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni . . . . L.		458.598.719,08	+ 13
Azionisti a saldo azioni . . . . »		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		150.803.158,82	+ 687
Istituto di liquidazioni . . . . »		753.044.109,73	— 2.329
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . . . L.	30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . . »	32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti . . . . »	73.781.096,29		—
Impiego fondo pensioni . . . . »	198.188.203,06		—
Debitori diversi . . . . »	1.708.263.410,42		+ 45.606
		2.042.717.709,77	+ 45.606
Spese . . . . L.		39.339.071,03	+ 1.772
L.		20.962.561.616,64	—
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		25.290.724.143,37	— 410.098
L.		46.253.285.760,01	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		214.719.065,44	— 125
TOTALE GENERALE . . . . L.		46.468.004.825,45	—

Saggio normale dello sconto $5\frac{1}{2}$ % (dal 19 maggio 1930).

Il direttore generale: V. AZZOLINI.

(17104)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

maggio 1930 (VIII)

PASSIVO.

				DIFFERENZE con la situazione al 10 maggio 1930 — (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti . . . . L.		15.593.409.850 —	—	259.480
Vaglia cambiari e assegni della Banca . . . . »		385.488.591,59	+	58.874
Depositi in conto corrente fruttifero . . . . »		1.158.526.891,12	+	85.780
Conto corrente del Regio tesoro . . . . »		300.000.000 —		—
Totale partite da coprire . . . . L.		17.437.425.332,71	—	114.826
Capitale . . . . L.		500.000.000 —		—
Massa di rispetto . . . . »		100.000.000 —		—
Riserva straordinaria patrimoniale . . . . »		32.500.000 —		—
Conti correnti passivi . . . . »		13.708.375,06	—	434
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato . . . . »		1.224.115.460,78	—	204.293
Conto corrente del Regio tesoro (accantonamento per pagamento interessi all'Istituto di liquidazioni) . . . . »		380.000.000 —		—
Partite varie:				
Riserva speciale azionisti . . . . L.	74.656.371,30		+	1.000
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici »	46.000.000 —			—
Creditori diversi . . . . »	982.556.320,31		+	52.534
		1.103.212.691,61	+	53.534
Rendite . . . . L.		171.599.756,48	+	17.359
Utili netti dell'esercizio precedente . . . . »		—		—
L.		20.962.561.616,64		—
Depositanti . . . . »		25.290.724.143,37	—	410.098
L.		46.253.285.760,01		—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		214.719.065,44	—	125
TOTALE GENERALE . . . . L.		46.468.004.825,45		—

Rapporto della riserva ai debiti da coprire 58.99 %.

p. *Il ragioniere generale*: RIPETTI.

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per la iscrizione alla Regia scuola dell'Arte della Medaglia e per il conferimento di una borsa annuale di studio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la legge 14 luglio 1907, n. 486, che istituisce in Roma la Regia scuola dell'Arte della Medaglia;

Veduto il regolamento 4 ottobre 1907, n. 765, e successive modifiche, per l'esecuzione della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso, per esami, per l'iscrizione di dodici allievi nella Regia scuola dell'Arte della Medaglia per il biennio scolastico 1930-1931, 1931-1932 e per il conferimento della borsa annuale di studio.

Art. 2.

Coloro che aspirano ad essere iscritti alla detta Scuola dovranno farne domanda al Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro) su carta da bollo da L. 5, da presentare o far pervenire entro il 30 settembre 1930.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

3° certificato di buona condotta di data non anteriore a tre mesi;

4° un titolo di studi compiuti, pari almeno alla licenza elementare superiore;

5° certificato di cittadinanza italiana, per coloro che aspirano al conferimento della borsa di studio.

I concorrenti uniranno inoltre quei saggi e fotografie di lavori in base ai quali potranno dimostrare il grado di perizia da essi raggiunto nell'arte della plastica ornamentale e della figura.

Tutti i detti titoli, saggi e fotografie dovranno essere autenticati.

Art. 3.

I candidati, i cui documenti siano riconosciuti regolari, dovranno sostenere un esperimento pratico che avrà luogo nel prossimo ottobre presso la Regia scuola dell'Arte della Medaglia;

L'esperimento si comporrà:

1° di un saggio di modellazione, in bassorilievo, di un profilo umano copiato dal vero;

2° di un saggio di disegno a mezza macchia dal nudo.

Al concorrente saranno concesse otto ore di tempo per ciascun saggio.

Art. 4.

Il Consiglio direttivo della Scuola, in base al risultato dell'esperimento pratico ed ai titoli presentati, compilerà per ordine di merito la lista dei giovani che potranno essere ammessi alla Scuola come allievi.

Coloro che, pur possedendo titoli sufficienti per l'ammissione senza esami alla Scuola, si sottopongono volontariamente agli esami stessi nell'intento di concorrere per la borsa di studio, rinunciano implicitamente all'ammissione per titolo e restano esclusi dalla Scuola se non ottengono l'ammissione per esami.

La borsa di studio sarà conferita per l'anno scolastico 1930-1931 al candidato che, a giudizio del Consiglio direttivo, ottenga la migliore votazione, conseguendo almeno i pieni voti legali.

Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che abbiano precedentemente concorso due volte per l'ammissione alla Scuola.

Roma, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

(3000)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma – Istituto Poligrafico dello Stato G. C.